SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 1° dicembre 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della sanità:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Quadro comunitario di sostegno aree obiettivo 1 1994/99. Programma operativo multiregionale 940022 I1. Decisione n. C (94) 3491 del 16 dicembre 1994. Sottoprogramma Formazione dei funzionari della pubblica amministrazione. PASS - Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud. Iniziative di informazione, formazione, formazione intervento destinate ai funzionari delle amministrazioni pubbliche nelle aree del Mezzogiorno responsabili dei fondi strutturali. Iniziative mirate alla sperimentazione e costituzione dello sportello unico per le imprese. (Avviso n. 4/98 del 3 novembre 1998).

98A10263

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1998, n. **411.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 3 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

98G0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1998.

Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento del numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unità;

Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1998, concernente l'autorizzazione ad assumere personale presso le pubbliche amministrazioni per il primo trimestre 1998;

Considerato che i primi dati sul numero delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, confermati dalle direzioni provinciali del tesoro, indicano una riduzione degli esodi rispetto all'anno precedente, e che, tuttavia, la stima prudenziale del 2,50 per cento delle cessazioni, sulla base della quale è stato emanato il citato decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1998, non risulta ancora pienamente confermata dai dati finora pervenuti ed elaborati;

Considerato che, fin quando tale dato percentuale non risulterà consolidato nell'arco dell'anno, occorre limitare il numero delle assunzioni da autorizzare, allo scopo di assicurare il rispetto della riduzione dell'1 per cento complessivo delle unità in servizio al 31 dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997;

Considerata la necessità di operare una ripartizione che tenga conto del vincolo sopra richiamato e delle diverse esigenze prospettate dalle varie amministrazioni;

Considerato che occorre tenere conto delle esigenze della giustizia e dei compiti di sicurezza pubblica;

Considerato inoltre che talune assunzioni, quali quelle relative ai vincitori di concorsi unici da destinare ad amministrazioni diverse, a personale da adibire alle controversie di lavoro, alle ispezioni ed al controllo della normativa in materia di lavoro, al recupero dell'evasione contributiva e alla riduzione dei tempi di definizione di prestazioni previdenziali, a personale della carriera diplomatica ed ai contrattisti del Ministero degli esteri, nonché a profili professionali informatici, rivestono carattere di maggiore necessità riguardando professionalità che presentano le maggiori carenze, anche sotto il profilo del ricorso a forme di mobilità;

Considerato che occorre tenere conto anche delle assunzioni autorizzate espressamente dallo stesso articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e di quelle autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998;

Considerato infine che il raggiungimento degli indici percentuali di riduzione, previsti per il corrente anno e per il 1999, esige il controllo puntuale delle richieste di avvio delle procedure di reclutamento e il loro contenimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa di dati aggiornati e stabilizzati sull'andamento delle cessazioni dal lavoro nel primo semestre, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, è assegnato per l'anno in corso un secondo contingente pari complessivamente a cinquemilaventi unità, attribuito alle singole amministrazioni come da tabella 1 allegata.

2. Il contingente di ciascuna amministrazione può essere elevato entro il limite del 30 per cento qualora tale elevazione riguardi assunzioni con contratto a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario ovvero con contratto di formazione e lavoro.

3. Le assunzioni rientranti nella tabella 1 sono subordinate alla trasmissione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di dati aggiornati sulla consistenza numerica del personale.

4. Eventuali assunzioni effettuate al di fuori della prescritta autorizzazione o accertate dal riscontro dei dati, gravano sulle unità autorizzate.

5. Si intendono comunque autorizzate le assunzioni previste dall'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Le assunzioni di idonei sono subordinate alla indisponibilità di personale in mobilità o in eccedenza verificata dal Dipartimento della funzione pubblica anche mediante conferenze di servizi coordinate localmente dai prefetti.

7. Le assunzioni avvengono nel rispetto dei limiti posti dall'art. 39, comma 18, della legge n. 449 del 1997.

Art. 2.

1. È autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento elencate nelle tabelle 2 e 3 allegate. I limiti dimensionali indicati nelle tabelle 2 e 3 tengono conto della tipologia delle professionalità da reperire, della loro maggiore carenza e delle priorità manifestate negli atti di programmazione.

Art. 3.

1. Le procedure di autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997 si applicano a tutte le assunzioni, comprese quelle di personale già dipendente con diversa qualifica. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento, prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, riguarda anche le procedure che interessino personale già dipendente di amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

1. Alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 sono apportate le seguenti correzioni:

a) le cinque unità del contingente autorizzato per il Ministero del lavoro sono ascrivibili a qualifica dirigenziale anziché alla VIII o IX qualifica. I due esperti in politiche del lavoro devono intendersi quali esperti in politiche del lavoro e della previdenza sociale. L'esperto in politica economica internazionale deve intendersi esperto in politica ed economia internazionali.

b) nell'ambito del contingente autorizzato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esperto in materie giuridiche con competenze in materia di lavoro pubblico e sindacale è ascrivibile alla qualifica dirigenziale anziché alla VIII o IX qualifica, mentre una delle due unità di esperti di formazione, è ascritta alla IX qualifica ferma restando la qualifica dirigenziale per l'altra unità.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 132

TABELLA 1 - ASSUNZIONI AUTORIZZATE

AMMINISTRAZIONI	*unità autorizzate*	
AFFARI ESTERI	114	
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1	
BENI CULTURALI	280	
COMMERCIO CON L'ESTERO	7	
CONCORSI UNICI - ingegneri	195	
CORTE DEI CONTI	15	
DIFESA	4	
FINANZE - DIREZIONE GENERALE AA.GG.	15	
FINANZE - DOGANE	80	
GRAZIA E GIUSTIZIA - AMM.NE PENITENZIARIA	93	
GRAZIA E GIUSTIZIA - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA	790	
GRAZIA E GIUSTIZIA - ARCHIVI NOTARILI	13	
INTERNO - AMMINISTRAZIONE CIVILE	400	
LAVORO	150	
POLITICHE AGRICOLE	17	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - Segr. Gen.le / Serv. tecnici	25	
PUBBLICA ISTRUZIONE	48	
SANITA'	10	
TESORO E BILANCIO	84	
TRASPORTI - AVIAZIONE CIVILE	6	
TRASPORTI - EX MARINA MERCANTILE	35	
TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE	30	
Totale		*2412*
FINANZE - MONOPOLI DI STATO	20	
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	107	
Totale		*127*
INTERNO - PUBBLICA SICUREZZA		*2000*
A.C.I.	65	
INAIL	156	
INPDAP	254	
IPSEMA	6	
Totale		*481*
TOTALE assunzioni autorizzate		*5020*

TABELLA 2 - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO AUTORIZZATE

AMMINISTRAZIONE	CONCORSO	POSTI AUTORIZ.
AFFARI ESTERI	carriera diplomatica	35*
	contrattisti conting.1999	50*
	operatori amm.vi	90
	programmatori informatici	23*
	dirigenti amm.vi	2*
FINANZE	analisti econ. finanziari	45
GRAZIA E GIUSTIZIA - Penitenziari	assistenti sociali coord.	476
	analisti di procedura	6*
	analista di sistema	8*
INTERNO amm. Civile	vice cons. Prefettura	63
	dirigenti di ragioneria	25
	programmatori	38*
	consollisti	36*
	assistenti linguistici	18
	fotocompositori	9
	butteri	24
	analisti di sistemi	1*
INTERNO cip. P.S.	vice dir. banda musicale	1*
	orchestrali	17*
	medici in prova	17*
INTERNO cip. Prot. civile	vigili del fuoco anno 2000	41*
	vigili del fuoco anno 2001	58*
	vigili del fuoco anno 2002	38*
POLITICHE AGRICOLE	funzionario amm. V	2*
	coll. tecn.enti ricerca VI	11
	operatori tecnici VIII	4*
	operatori di amm.ne IX	4*
	ausiliari tecnici X	4*
	ausiliari di X	3*
	dirigente amm.vo III liv.	2*
PUBBLICA ISTRUZIONE	direttore amm.vo	8*
	direttore amm.vo contab.	8*
	collaboratore amm.vo	45
	collab. amm.vo contab.	18
	operatore amm.vo	68
	addetto serv. aus. e antic.	13
	muratore	1*
	coadiutore	53
	falegname	1*
	operatore magazzino	1*
	pittori	4*
	bibliotecario	1*
	analista di organizz.	3*
	analista economico fin.	2*
	revisore, interprete, trad.	2*
	assist. tecnico	1*
	telescriventista, central.	1*
	ragioniere	17
	funz. Amm.vo contab.	18
	funz. Amm.vo	83
SANITA'	guardie di sanità V	46*
	funzionario amm. VIII	15
S.S.P.A.	3^ corso-conc. dirigen.le	134*
TESORO BILANCIO E PROGR.	vari profili VIII ex bilancio	15
	vari profili VIII R.G.S.	54
	vari profili VIII amm.centr	80*
TRASPORTI aviazione civile	assistenti amm.vi VI	14
	addetti al traffico VI	35*
	coadiutori IV	9
TRASPORTI ex marina mercantile	analisti di sistemi VIII	3*
	analisti di procedure VIII	3*

Le richieste sono accolte integralmente nei casi indicati con asterisco riguardanti il corso concorso della SSPA, il personale diplomatico ed i contrattisti del Ministero degli esteri, i Vigili del fuoco, le professionalità di tipo informatico, i casi nei quali sussiste oggettiva difficoltà nel reperimento dei profili mediante ricorso a mobilità, le procedure a meno di 10 posti.

TABELLA 3 - PROCEDURE DI RECLUTAMENTO AUTORIZZATE

CONCORSI DA INDIRE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AMMINISTRAZIONI	CONCORSO	POSTI autorizzati
Consiglio di Stato - T.A.R.	V operatore amm.vo	2*
	III addetti servizi ausiliari	1*
Corte dei conti -	VII collaboratore amm.vo	2*
Grazia e giustizia - archivio notarile	VIII vice conservatore	1*
	V operatore amm.vo cont.	1*
Grazia e giustizia - uffici giudiziari	VII traduttore interprete	10*
	VII collaboratore UNEP	5*
	VI assistente UNEP	1*
	V operatore amm.vo	14
	IV dattilografo	1*
	IV conducente automezzi	3*
	VII collaboratore canc.	10*
	V operaio UNEP	2*
	III addetti servizi ausiliari	6*
Finanze -ex intendenza	VIII funzionario	1*
Finanze -ex imposte dirette	VII collaboratore tributario	12
Lavori pubblici	IV sorvegliante idraulico	1*
Trasporti - Centro Prova Autoveicoli	V operatore amm.vo	2*
	V collaudatore meccanico	3*
	IV aggiustatore meccanico	1*
	VII collaboratore amm.vo	1*
Trasporti - Ufficio controllo traffico	VIII funzionario amm.vo	1*
Presidenza del Consiglio - Commissariato Gov.	VII collaboratore amm.vo	1*

Le richieste sono state accolte integralmente nei casi indicati con asterisco.

98A10270

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola a r.l. Ceras», in Guglionesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 dicembre 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Società cooperativa agricola a r.l. Ceras», con sede in Guglionesi (Campobasso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Società cooperativa agricola a r.l. Ceras», con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Pantalone Balice in data 10 ottobre 1986, rep. n. 588, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Mario Selvaggio nato a Bonefro il 25 febbraio 1961 ed ivi residente in via G. Marconi, 266, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10367

DECRETO 12 novembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Made Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Galliate, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 maggio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Made Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galliate (Novara), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Made Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galliate (Novara), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Renato Bucolo in data 11 settembre 1986, rep. n. 3847, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Monica Scotti nata il 5 novembre 1962 a Novara ed ivi domiciliata ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10368

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Modalità tecniche dell'attrezzo denominato ferrettara.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997 recante modalità tecniche di attuazione per la razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca da posta derivante;

Visto il Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998, che modifica il Regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

Considerata la necessità di garantire la piena attuazione del decreto ministeriale 23 maggio 1997 suindicato e degli orientamenti internazionali, nonché di chiarire le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della ferrettara, in maniera da assicurare la compatibilità dell'attrezzo, tipico della pesca artigianale, con la suddetta normativa;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2001, l'impiego dell'attrezzo ferrettara per la cattura delle specie denominate palamita, lampuga, biso, ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, costardella, alaccia, sardina e acciuga, è consentito esclusivamente entro le 6 miglia dalla costa.

2. La rete dell'attrezzo di cui al comma 1 non può essere di lunghezza superiore ai 2 km e deve avere una maglia non superiore ai 150 mm di apertura.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attrezzo ferrettara può essere impiegato non oltre le 3 miglia dalla costa ed esclusivamente per la cattura delle specie denominate ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga.

2. La rete dell'attrezzo di cui al precedente comma non può essere di lunghezza superiore a 2 km e deve avere una maglia non superiore ai 100 mm di apertura.

Art. 3.

1. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è sanzionata con il ritiro dell'autorizzazione all'uso della ferrettara per un periodo di tre mesi alla prima infrazione, ovvero con il ritiro della stessa autorizzazione per un periodo di sei mesi in caso di successive violazioni.

Art. 4.

1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 204

98A10363

DECRETO 16 ottobre 1998.

Proroga del termine di presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata dalle leggi 10 febbraio 1992, n. 165, e 21 maggio 1998, n. 164;

Vista la decisione del Consiglio n. 97/292/CE del 28 aprile 1997, relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione dell'attività di pesca praticate dai pescatori italiani con reti da posta derivanti;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1997 recante modalità tecniche di attuazione del piano 1997-99 per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1997;

Vista la circolare prot. 60128 del 26 giugno 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997) con la quale, tra l'altro, è stato fissato al 31 marzo 1998 il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano di riconversione delle spadare per l'anno 1998;

Considerato che l'art. 11-*bis* del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98 dell'8 giugno 1998, vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'attività di pesca con reti da posta derivanti destinate alla cattura di alcune specie;

Vista la nota in data 2 ottobre 1998 con la quale le associazioni di categoria e sindacali hanno rappresentato la necessità di prorogare al 30 novembre 1998 la scadenza per accedere alle indennità 1998 previste dal citato piano;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine relativo al 1998 onde favorire la più ampia adesione al piano di riconversione;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso parere favorevole alla concessione della proroga;

Decreta:

Il termine fissato al 31 marzo 1998 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare per l'anno 1998 è prorogato al 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 203

98A10362

DECRETO 16 ottobre 1998.

Criteri e modalità di concessione di un prestito d'onore per la promozione di progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, presentati da lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, che si costituiscono in società o cooperative.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 2, comma 7, della suddetta legge concernente un prestito d'onore, per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, in favore dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili;

Ritenuta la necessità di fissare criteri e modalità di concessione di un prestito d'onore per la promozione di progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, presentati da lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o che svolgono lavori socialmente utili, che si costituiscono in società o cooperative;

Sentiti il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prestito di onore può essere richiesto esclusivamente per aumentare il capitale sociale di società o cooperative costituite, al fine di partecipare al finanziamento di progetti nell' ambito dell'economia ittica concernenti la produzione, l'allevamento, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti ittici, nonché l'erogazione di servizi.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzate sull'intero territorio nazionale, con priorità alle iniziative rientranti nelle aree rientranti nell'obiettivo 1.

3. Il prestito di cui al comma 1 è vincolato alle destinazioni previste dal presente articolo anche nell'ipotesi in cui il soggetto di cui all'art. 2 perda lo status di socio.

Art. 2.

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto possono essere presentate da soggetti:

a) che si costituiscono in società o cooperativa;

b) che si trovino in mobilità, in cassa integrazione, o svolgono lavori socialmente utili;

c) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, costituiti in società o cooperativa, i cui progetti siano stati approvati dal comitato previsto dall'art. 23 della legge n. 41/1982, è concesso un contributo a fondo perduto per addetto non superiore a L. 30.000.000.

2. Gli aventi diritto possono delegare la società o la cooperativa per gli adempimenti connessi con l'istruttoria e la riscossione del contributo.

3. Le società e le cooperative ammesse ai benefici possono designare la propria associazione nazionale a svolgere la funzione di rappresentanza.

Art. 4.

1. La domanda di ammissione al prestito è presentata dai soggetti interessati, attraverso la società o cooperativa dagli stessi costituita, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, corredata del progetto di fattibilità dell'iniziativa.

2. È altresì richiesta la contestuale presentazione, da parte di ciascuno degli aventi diritto, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà — resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — nella quale si forniscono gli elementi necessari per la verifica dei requisiti e delle condizioni previsti nell'art. 2, lettera *b)*.

Art. 5.

1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base delle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, la verifica dei requisiti di ammissibilità per gli aventi diritto. Le domande non complete dei prescritti documenti non sono istruite fino al completamento della documentazione a cura degli interessati.

2. In caso di esito positivo, l'amministrazione emana il relativo provvedimento di concessione del prestito di onore, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 17 maggio 1998, n. 164, dandone comunicazione agli interessati e, per conoscenza, alla società o cooperativa entro trenta giorni dall'esame del progetto.

3. Se entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa dei prescritti documenti, ovvero del completamento della pratica il Ministero non ha provveduto, la domanda si intende accolta.

4. Il provvedimento di concessione individua i soggetti beneficiari, la società o cooperativa costituita per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6.

1. Le provvidenze previste dal presente decreto non possono essere cumulate con benefici corrisposti allo stesso titolo dalle regioni, province, comuni o altri enti pubblici.

2. Il Ministero per le politiche agricole verifica che i contributi siano destinati alla realizzazione del progetto per il quale sono stati richiesti. In caso di destinazione diversa da quella recata dal progetto si procede al recupero dei contributi concessi, salve le altre conseguenze di legge.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 202

98A10273

DECRETO 16 ottobre 1998.

Divieto della pesca, della detenzione e del commercio del dattero di mare e del dattero bianco.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento del consiglio della comunità europea n. 1626/94 del 27 giugno 1994, concernente le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e in particolare il comma 2 dell'art. 2 che vieta l'impiego di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1996, che ha prorogato, fino al 29 settembre 1998, il divieto di pesca, detenzione e commercio del dattero di mare *(Lithophaga lithophaga)* e del dattero bianco *(Pholas dactylus),* stabilito con decreto ministeriale 2 agosto 1990, e successive modifiche;

Considerato che gli istituti scientifici incaricati di effettuare studi in materia hanno evidenziato che l'attività di pesca delle suddette specie provoca alterazioni ai fondali rocciosi con distruzione di biocenosi;

Considerata l'opportunità di estendere il divieto di raccolta dei molluschi litofagi di cui al regolamento CE 1626/94 suindicato con un'ulteriore proroga del divieto di detenzione e commercio di tale risorsa;

Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca e il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole alla proroga dei divieti di cui al predetto decreto ministeriale 26 settembre 1996 fino al 30 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di raccolta dei molluschi litofagi con l'impiego di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione, stabilito dal regolamento del consiglio della Comunità europea n. 1626/94 del 27 giugno 1994, è esteso, in tutte le coste italiane, con il divieto di pesca del dattero di mare *(Lithophaga lithophaga)* e del dattero bianco *(Pholas dactylus)* con qualsiasi attrezzo.

2. È prorogato fino al 30 settembre 2007 il divieto di detenzione e commercio del dattero di mare *(Lithophaga lithophaga)* e del dattero bianco *(Pholas dactylus)* di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1996.

Art. 2.

1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà perseguito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 201

98A10274

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato, prof. Piero Dino Giarda, prof. Giorgio Macciotta, on. Roberto Pinza, on. Natale D'Amico, on. Laura Pennacchi e dott. Stefano Cusumano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino del CIPE;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, relativo alle attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanzaria;

Visto il regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1995, con il quale il dott. Carlo Azeglio Ciampi è stato nominato Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 21 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il dott. Stefano Cusumano è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorre dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on.le Natale D'Amico è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il prof. Dino Piero Giarda è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale il dott. Giorgio Macciotta è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on.le Laura Pennacchi è stata nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, con il quale l'on.le Roberto Pinza è stato nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a decorrere dal 22 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa della compiuta attuazione del processo di riorganizzazione del Ministero, conseguente all'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono attribuite ai Sottosegretari di Stato le deleghe di cui al presente provvedimento, tenuto conto delle attuali esigenze funzionali ed operative dei Dipartimenti e degli uffici.

2. Il presente provvedimento è adottato nella salvaguardia delle vigenti disposizioni in materia di attribuzioni dei dirigenti.

Art. 2.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati a rispondere, per le materie di rispettiva competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificatamente:

il prof. Piero Dino Giarda, il prof. Giorgio Macciotta, l'on.le Roberto Pinza e l'on.le Natale D'Amico per seguire presso le competenti commissioni i progetti di legge riguardanti la finanza regionale e locale, il bilancio dello Stato la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, discussi nell'ambito della sessione di bilancio;

l'on.le Laura Pennacchi per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale ed alla revisione dei sistemi di controllo, lo sviluppo della normativa in materia di fondi pensionistici, con particolare riferimento alle forme innovative di gestione del risparmio che utilizzino quote del trattamento di fine rapporto; inoltre, l'on.le Laura Pennacchi è delegata a seguire tutti i testi normativi sotto lo specifico profilo dell'esame degli aspetti equitativi e delle modifiche all'assetto del «Welfare state», nonché i provvedimenti riguardanti problematiche connesse all'unificazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al relativo processo di attuazione;

l'on.le Roberto Pinza per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il settore del credito e del risparmio, il mercato dei valori mobiliari e l'assetto normativo delle partecipazioni azionarie dello Stato;

l'on.le Natale D'Amico per seguire presso le competenti commissioni i provvedimenti riguardanti il settore degli interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;

il dott. Stefano Cusumano per seguire gli interventi del Tesoro in favore di enti pubblici e attività produttive e alcuni aspetti finanziari internazionali.

3. Inoltre sono delegati in via principale e secondo la successione sotto indicata:

per seguire in seno alla commissione affari costituzionali del Senato i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on.le Laura Pennacchi;

per seguire in seno alla commissione lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, l'on.le Laura Pennacchi;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri il prof. Piero Dino Giarda, l'on.le Roberto Pinza, l'on.le Giorgio Macciotta, l'on.le Natale D'Amico, l'on.le Laura Pennacchi, il dott. Stefano Cusumano;

per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri l'on.le Giorgio Macciotta, il prof. Piero Dino Giarda, l'on.le Roberto Pinza, l'on.le Natale D'Amico, l'on.le Laura Pennacchi, il dott. Stefano Cusumano;

per seguire in seno alle commissioni bilancio del Senato e della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria il prof. Piero Dino Giarda, l'on.le Giorgio Macciotta e l'on.le Roberto Pinza e il dott. Stefano Cusumano;

per seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera competenti in materia i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali interessanti i Paesi della Comunità europea il dott. Stefano Cusumano;

per seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera, competenti in materia la finanza regionale e locale l'on.le Giorgio Macciotta, il dott. Stefano Cusumano, il prof. Piero Dino Giarda, l'on.le Natale D'Amico;

per seguire in seno alla commissione finanze e Tesoro del Senato e della Camera i progetti di legge riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria il prof. Piero Dino Giarda, l'on.le Giorgio Macciotta, l'on.le Roberto Pinza e il dott. Stefano Cusumano;

per seguire in seno alle commissioni del Senato e della Camera, competenti in materia i provvedimenti con aspetti finanziari internazionali non comunitari il dott. Stefano Cusumano.

4. La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

5. Salvo quanto sopra stabilito per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 3.

1. I Sottosegretari di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

On.le Laura Pennacchi.

A) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente:

1) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e l'organizzazione;

2) all'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

3) all'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato;

4) all'ispettorato generale per la spesa sociale;

5) all'ispettorato generale di finanza.

B) Dipartimento del Tesoro relativamente:

1) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

C) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, relativamente:

1) al servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione.

D) Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

Prof. Piero Dino Giarda.

A) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente:

1) all'ispettorato generale per le politiche di bilancio;

2) all'ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

3) all'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

4) al Centro nazionale di contabilità pubblica.

B) Dipartimento del Tesoro relativamente:

1) alla direzione I, con particolare riferimento alla elaborazione dei documenti di programmazione economica, andamento del sistema economico, flussi di cassa, fabbisogno del settore statale;

2) alla direzione II, con particolare riferimento alla gestione del debito pubblico.

Al prof. Piero Dino Giarda è delegato il compito specifico di coordinare tutte le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita, che compongono il fabbisogno del settore sta-

tale e dei conseguenti effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, riferendo al riguardo alle competenti commissioni parlamentari. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del Tesoro in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.

Il prof. Giarda è altresì delegato a partecipare alle riunioni comunitarie in materia di bilancio dell'Unione europea, a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti ed a sovrintendere sotto il profilo scientifico all'attività del Centro nazionale di contabilità pubblica.

On.le Roberto Pinza.

A) Dipartimento del Tesoro, relativamente:

1) alla direzione I, con particolare riferimento alle partecipazioni finanziarie pubbliche e alla gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

2) alla direzione V, con particolare riferimento al contenzioso valutario.

Dott. Stefano Cusumano.

A) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente:

1) all'ispettorato generale enti disciolti;

2) all'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea per quanto concerne le questioni generali per le politiche comunitarie;

3) all'ispettorato generale per gli affari economici.

B) Dipartimento del Tesoro relativamente:

1) alla direzione III, con particolare riferimento agli affari economici e finanziari internazionali;

2) alla direzione IV, con particolare riferimento al sistema creditizio e finanziario, CONSOB, fondazioni bancarie;

3) alla direzione VI, con particolare riferimento agli interventi finanzari del Tesoro in favore di enti pubblici ed attività produttive.

Prof. Giorgio Macciotta.

A) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione relativamente:

1) al servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

2) al servizio per la programmazione negoziata;

3) al servizio centrale di segreteria del CIPE.

Il prof. Macciotta è delegato a seguire i problemi delle politiche tariffarie in connessione con le attribuzioni del CIPE in tale materia.

Il prof. Macciotta è inoltre delegato per i problemi connessi alla politica della montagna e in particolare a coordinare l'attuazione della legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

On.le Natale D'Amico.

A) Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione relativamente:

1) al servizio per le politiche di fondi strutturali comunitari.

B) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativamente:

1) all'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea per quanto concerne la gestione dei fondi di rotazione.

C) Dipartimento del Tesoro, relativamente:

1) alla direzione III, con particolare riferimento agli affari economici per i crediti all'esportazione e gli aiuti allo sviluppo.

L'on.le Natale D'Amico è delegato altresì a seguire le problematiche relative alle politiche di sviluppo territoriale per i profili connessi con le politiche dei fondi strutturali comunitari nonché ad occuparsi, insieme con il prof. Dino Piero Giarda, della materia riguardante il bilancio dell'Unione europea, ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria.

Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre gli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) gli atti o i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni previste da disposizioni legislative di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quello per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni in materia di pubblica finanza;

e) le determinazioni sulle relazioni previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni,

e sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

f) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

g) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

h) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

i) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* numeri da 1 a 5, della legge n. 421 del 1991.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvedono gli uffici di Gabinetto ai quali devono essere avviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10271

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 1998.

Determinazione della quota del gettito IRAP a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina di tributi locali;

Visto in particolare, l'art. 26, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni e determinata la quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione da attribuire allo Stato a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26, nonché le relative modalità di attribuzione;

Visto l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze 24 marzo 1998, che istituiscono rispettivamente presso la Tesoreria centrale conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome, operanti per l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche e dai contribuenti diversi dalle amministrazioni pubbliche nonché un conto corrente infruttifero intestato all'Erario, ai fini del versamento delle quote attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso in data 30 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. La quota dell'imposta regionale sulle attività produttive da attribuire allo Stato per gli anni 1998 e 1999 a compensazione della perdita del gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese è pari all'ammontare del gettito di quest'ultima riscosso nel 1997.

2. L'ammontare della quota di cui al comma 1 è determinato applicando la misura percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare del gettito dell'imposta sul patrimonio netto e l'ammontare del gettito IRAP complessivo, all'ammontare del gettito IRAP riscosso nel 1998 da ciascuna regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano, il predetto ammontare è attribuito al bilancio dello Stato nella misura di un decimo, spettante allo Stato medesimo per l'anno 1997 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. La misura percentuale di cui al comma 2 è stabilita in via provvisoria nella misura del 10,62 per cento. Sulla base del dato definitivo relativo al gettito dell'IRAP riscosso nel 1998, si procede al calcolo della misura percentuale definitiva e si provvede agli eventuali conguagli operando le relative compensazioni sull'ammontare dovuto per il 1999.

Art. 2.

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede a trasferire entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'ammontare della quota di gettito attribuito allo Stato ai sensi del precedente art. 1 dal conto «IRAP altri soggetti» intestato a ciascuna regione e provincia autonoma al conto «IRAP - Erario», per essere versato al capitolo 1186 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Roma, 16 novembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

98A10272

DECRETO 16 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per le sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 7118 del 12 novembre 1998 con la quale l'ufficio delle entrate di Tempio Pausania ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 13 novembre 1998 per la disinfestazione dei locali dalle ore 12 alle ore 14 proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania è accertato nel giorno 13 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 novembre 1998

Il direttore regionale: LATTI

98A10244

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 18 settembre 1997 concernente divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetomino-simili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987;

Visto il decreto 13 aprile 1993 concernente: «Divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 17 settembre 1997 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonché il divieto dell'utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1997;

Visto il decreto 18 settembre 1997 concernente: «Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione di anoressizzanti ad azione centrale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Vista l'ordinanza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 719/98 dell'8 maggio 1998, che dispone la sospensione degli effetti dell'art. 1 del citato decreto 18 settembre 1997;

Considerato che il predetto provvedimento cautelare riguarda esclusivamente l'art. 1 del decreto 18 settembre 1997, e che pertanto devono ritenersi tuttora in vigore i divieti previsti dall'art. 6, del decreto medesimo;

Ravvisata l'esigenza, a tutela della salute pubblica, di prevedere che la dispensazione di medicinali ad azione anoressizzante sia disciplinata da criteri uniformi sia nel caso di preparazioni magistrali che di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 18 settembre 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti le sostanze fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione), da sole o in associazione, è disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali agli articoli 2, 3, comma 2, e dall'art. 4 del presente decreto e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 108

98A10374

DECRETO 30 ottobre 1998.

Divieti di prescrizione e preparazione di medicinali a base di pemolina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, ed in particolare l'art. 25, comma 8;

Visto il parere della Commissione unica del farmarco del 23 giugno 1998 concernente la proposta di divieto di produzione di specialità medicinali contenenti pemolina e di divieto ai farmacisti di esecuzione di preparazioni magistrali contenenti lo stesso principio attivo;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 30 settembre 1998;

Considerato che le numerose segnalazioni di reazioni avverse gravi a livello epatico provocate dalla pemolina documentate nella letteratura scientifica internazionale determinano un profilo rischio-beneficio sfavorevole a fronte della modesta efficacia di tale principio attivo;

Considerato che gli effetti anoressizzante e psicostimolante della pemolina fanno ritenere che essa possa prendere il posto di altri farmaci anoressizzanti già revocati per sfavorevole rapporto rischio-beneficio;

Ritenuto di dover provvedere al divieto di produzione ed immissione in commercio di specialità medicinali comunque contenenti pemolina e di vietare la esecuzione di preparazioni magistrali a base di tale principio attivo ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

È vietata la produzione e l'immissione in commercio di specialità medicinali comunque contenenti pemolina.

Art. 2.

È vietato l'utilizzo di pemolina in preparazioni magistrali anche preparate in farmacia.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 ottobre 1998

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 109

98A10375

DECRETO 27 novembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serdolect».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto AIC/UAC n. 73/1997 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serdolect» contenente il principio attivo «sertindolo» della ditta H. Lundbeck A/S - Danimarca, rappresentata in Italia dalla ditta Lundbeck Italia S.p.a.;

Considerato che per le specialità medicinali contenenti «sertindolo» sono state attivate le procedure previste dagli articoli 12/15-*bis* della direttiva 75/319/CEE;

Considerato che altri Paesi dell'Unione europea (Olanda, Portogallo, Austria e Irlanda) hanno adottato un provvedimento di sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali contenenti «sertindolo»;

Visto lo stralcio del verbale della seduta del 24-25 novembre 1998 in cui la Commissione unica del farmaco si è espressa per «... la sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Serdolect in considerazione delle gravi reazioni avverse evidenziate di recente che depongono per uno sfavorevole rapporto rischio/beneficio ... ritenendo che l'efficacia del relativo provvedimento dovrà essere differita di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di sospensione al fine di rendere possibile la sostituzione con un altro farmaco di equivalente azione terapeutica ...»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione in via cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Considerata, pertanto, la necessità di mantenere la commercializzazione della specialità medicinale Serdolect per un periodo di giorni quindici al fine di rendere possibile la sua sostituzione con altro farmaco di equivalente azione terapeutica;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale è sospesa, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in attesa delle ulteriori determinazioni che verranno assunte dall'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali:

SERDOLECT della ditta H. Lundbeck A/S - Danimarca, rappresentata in Italia da Lundbeck Italia S.p.a, in tutte le confezioni autorizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10372

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 novembre 1998.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto, in particolare, il provvedimento del 7 agosto 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998, registro n. 2, foglio n. 57, con il quale è stata disposta la totale revisione delle «Note»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 23 settembre 1998 con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato con una nota riguardante il principio attivo «alendronato di sodio», che andrà ad assumere il n. 79;

Dispone:

Art. 1.

Alle «Note» relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni classificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, come modificate ed integrate dai successivi provvedimenti, con particolare riferimento a quello del 7 agosto 1998, è aggiunta la «nota 79» relativa al principio attivo «alendronato di sodio» nella formazione specificata al successivo art. 2.

Art. 2.

Nota n. 79.

Classe *a)* limitatamente alla seguente indicazione: trattamento continuativo per almeno un anno per la profilassi secondaria di fratture osteoporotiche in donne con fratture di femore o di almeno un corpo vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatesi dopo la menopausa.

La frattura di un corpo vertebrale deve essere documentata da un esame radiologico che evidenzi una riduzione di almeno 4 mm (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale.

Registro USL.

Principio attivo: alendronato di sodio.

Specialità: Fosamax 14 cpr 10 mg; Dronal 14 cpr 10 mg; Alendros 14 cpr 10 mg; Adronat 14 cpr 10 mg.

L'alendronato è un potente inibitore selettivo del riassorbimento osseo operato dagli osteoclasti; nell'osteoporosi post-menopausa questo effetto determina un aumento della densità minerale ossea, presupposto a una protezione contro il rischio di fratture osteoporotiche (1). L'alendronato è ammesso alla rimborsabilità per le donne con fratture osteoporotiche in considerazione del fatto che queste donne hanno un rischio particolarmente elevato di successive fratture. Il beneficio terapeutico offerto dall'alendronato a queste donne, documentato da un trial controllato e randomizzato (2), è di moderata entità. Nei tre anni di durata del trial le percentuali di fratture, nelle donne non trattate e — rispettivamente — trattate con alendronato erano le seguenti: 15% contro l'8% per le fratture vertebrali; 14,7% contro 11,9% per le fratture non vertebrali; 2,2% contro 1,1% per le fratture di femore. Un trattamento per 3 anni con alendronato consente perciò di evitare — per 100 donne trattate — 7 fratture vertebrali (15 − 8 = 7), o 3 fratture non vertebrali (14 − 11 = 3) o 1 frattura del femore (2 − 1 = 1); espresso in termini diversi (NNT: numero di pazienti da trattare per evitare un evento patologico; la definizione NNT è un acronimo dall'inglese number needed to treat) (3); occorre trattare per 3 anni 14 donne per evitare una frattura vertebrale (100/7 = 14), 33 donne per evitare una frattura non vertebrale (100/3 = 33) e 100 donne per evitare una frattura di femore (100/1 = 100). Risultati più modesti ha ottenuto il trattamento con alendronato per tre anni in donne con osteoporosi documentata, ma di cui solo un quinto aveva già sofferto di fratture (NNT: 33 donne per evitare una frattura vertebrale, 47 per evitare una frattura non vertebrale, 166 per evitare una frattura del femore (1). Come recepito dalla nota, il trattamento nei trials citati era rigorosamente continuativo, il che richiede una buona compliance; il massimo dell'effetto era ottenuto durante il primo anno di trattamento; la durata di questo trattamento non era protratta oltre i 3 anni.

Si raccomanda l'integrazione del trattamento con la somministrazione di calcio e vitamina D. Questo suggerimento deriva dal fatto che tali supplementi erano aggiunti sia all'alendronato che al placebo nei due trials citati, e da un trial (4) che dimostra come in soggetti di età pari o superiore a 65 anni il solo trattamento con calcio (500 mg/die) e vitamina D (536-700 UI/die) aumenta la densità minerale ossea e riduce significativamente l'incidenza di fratture osteoporotiche.

La compressa di alendronato va presa al mattino, a digiuno, con un bicchiere d'acqua (200-250 ml) e rimanendo in posizione eretta o seduta senza assumere alimenti per almeno 30 minuti (vedi foglio illustrativo). Tali raccomandazioni si devono al rischio di esofagite e ulcere esofagee da contatto con la compressa di alendronato o suoi residui. Questo rischio suggerisce di non estendere il trattamento oltre i 3 anni che equivalgono alla durata dei trials (1, 2). Per la stessa ragione l'alendronato non dovrebbe essere prescritto in donne con esofagite da reflusso, ulcera dell'esofago, o con affezioni che possano prolungare il tempo di contatto

del farmaco con l'epitelio esofageo e predisporre al danno esofageo (disturbi della motilità, acalasia, stenosi, diverticoli).

È infine raccomandata cautela nella prescrizione di alendronato in soggetti che assumono farmaci antinfiammatori non steroidei (6).

L'incidenza di reazioni avverse esofagee è variamente valutata: la stima più probabile, basata sul monitoraggio di 1523 pazienti, è dell'1,3% (6).

Bibliografia.

(1) Liberman UA & al. Effect of oral alendronate un bone mineral density and the incidence of fractures in postmenopausal osteoporosis (commento: ACP March-April 1996:33). N Engl J Med 1995; 33: 1437-43.

(2) Black DM & al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. Lancet 1996; 348: 1535-41.

(3) Laupacis A & al. An assessment of clinically useful measures of the consequences of treatment. N Engl J Med 1988; 318: 1728-33 (nota: la definizione e la formula di NNT sono riportate nel glossario pubblicato sulla terza pagina di copertina di ogni numero di Evidence-Based Medicine, BMJ Publ Group).

(4) Dawson-Hughes B & al. Effect of Calcium and Vitamin D supplementation on bone density in men ad women 65-Year of age or older. N Engl J Med 1997; 337: 670-6.

(5) CSM/MCA Currents. Reminder: severe oesophageal reactions with alendronate sodium (Fosamax). Problems in Pharmacovigilance. 1998; 24 (aug): 13.

(6) Mackay FG & al (Drug Safety Research Unit, Southampton). United Kingdom experience with alendronate and oesophageal reactions. Br J Gen Pract 1998; 48: 1161-2.

Art. 3.

Le specialità medicinali classificate nelle fasce *a)* e *b)* sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 106

98A10245

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del dispositivo per recupero naufraghi denominato «Means of rescue 10», fabbricato dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) e 47 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 810 adottata il 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 settembre 1998, della società Zodiac Italia - Società a responsabilità limitata, con sede a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/*b*, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per il dispositivo per recupero naufraghi denominato «Means of rescue 10»;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-55-TA in data 23 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo per recupero naufraghi denominato «Means of rescue 10», fabbricato dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

Il dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del dispositivo: «Means of rescue 10»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 10 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il dispositivo dovrà essere collegato ad un dispositivo di ammaino e recupero che soddisfi le norme del punto 6.1 della risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996, dotato di verricello motorizzato in grado di sollevarlo, al completo di persone, alla velocità di almeno 0,3 m/sec. e dotato di un dispositivo per prevenire sovraccarichi al dispositivo di ammaino.

Il fabbricante del dispositivo dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emandata

Il predetto dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10364

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «Mob 17», anche quando equipaggiato con i motori Mariner 25, Mariner 40, Mariner 60, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding A.S., in Rosendal (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E., in Milano.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emandata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 47 (66) e 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 55/1977 con il quale veniva dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Mob 17» equipaggiato con motore Johnson 65 RS;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1998 della società Taimar R.I.E., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3, in qualità di agente della ditta Umoe Schat-Harding A.S., con sede in Rosendal (Norvegia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «Mob 17» ed equipaggiato con i motori Mariner 25, Mariner 40, Mariner 60;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-97/1-TA in data 31 agosto 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Mob 17», anche quando equipaggiato con i motori Mariner 25, Mariner 40, Mariner 60, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding A.S. con sede in Rosendal (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E., con sede a Milano, viale Evaristo Stefini, 3.

Il battello di emergenza dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del dispositivo: «Mob 17»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello di emergenza dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10365

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «Mob R4.9», anche quando equipaggiato con il motore Mariner 25, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding A.S., con sede in Rosendal (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E., in Milano.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 30 e 47 del cap. III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emandata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 47 (66) e 48 (66) del 4 giugno 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1998 con il quale veniva dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Mob R4.9»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazione in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1998 della società Taimar R.I.E., con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3, in qualità di agente della ditta Umoe Schat-Harding A.S. con sede in Rosendal (Norvegia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «Mob R4.9» ed equipaggiato con i motori Mariner 25;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-97/2-TA in data 31 agosto 1998, allegato all'istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «Mob R4.9», anche quando equipaggiato con i motori Mariner 25, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding A.S. con sede in Rosendal (Norvegia), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E., con sede a Milano, viale Evaristo Stefini, 3.

Il battello di emergenza dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del dispositivo: «Mob R4.9»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del battello di emergenza dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il predetto battello è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10366

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1998.

Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso ai benefici per le agevolazioni in forma automatica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla richiamata legge n. 341/1995;

Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 e del 18 dicembre 1997, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995 e n. 68 del 23 marzo 1998;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 ottobre 1998, n. 900355, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 31 ottobre 1998, con la quale sono state diramate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure di cui alle richiamate leggi n. 341/1995 e n. 266/1997;

Considerato che le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 266/1997 già presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse ed alla restituzione delle istanze inoltrate successivamente alla data di accertato esaurimento dei fondi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolati di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, successivamente modificato dall'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A10415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto sociale della Navale assicurazioni S.p.a., in Ferrara. (Provvedimento n. 1047).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 11 relativo al termine per l'approvazione del bilancio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visti i decreti ministeriali in data 26 novembre 1984, 21 luglio 1993 e 29 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 16;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della Navale assicurazioni S.p.a., tenutasi in data 16 ottobre 1998, concernente la modifica dell'art. 10 dello statuto sociale, per effetto della variazione delle norme che disciplinano i termini per l'approvazione del bilancio, e dell'art. 27 che prevede il termine degli esercizi sociali;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara, con le modifiche apportate agli articoli di seguito indicati:

«art. 10: variazione del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano»;

«art. 27: previsione della chiusura degli esercizi sociali entro il 31 dicembre di ogni anno e la presentazione, alla fine di ogni esercizio sociale, da parte del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea, del bilancio con il conto economico e la nota integrativa».

Roma, 24 novembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10275

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 19 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 21 aprile 1998 e dal senato accademico in data 7 aprile 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

«29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) Allergologia e immunologia clinica (1);

2) Anatomia patologica (1);

3) Anestesia e rianimazione (1);

4) Audiologia (2);

5) Biochimica clinica (1);
6) Cardiochirurgia (1);
7) Cardiologia, prima scuola (1);
8) Cardiologia, seconda scuola (1);
9) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);
10) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);
11) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);
12) Chirurgia maxillo-facciale (3);
13) Chirurgia pediatrica (1);
14) Chirurgia plastica e ricostruttiva (1);
15) Chirurgia toracica (1);
16) Chirurgia vascolare (3);
17) Dermatologia e venereologia (1);
18) Ematologia (1);
19) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);
20) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);
21) Farmacologia (2);
22) Foniatria (2);
23) Gastroenterologia (1);
24) Genetica medica (2);
25) Geriatria (1);
26) Ginecologia ed ostetricia (1);
27) Igiene e medicina preventiva (1);
28) Malattie dell'apparato respiratorio (2);
29) Malattie infettive (3);
30) Medicina del lavoro (1);
31) Medicina dello sport (1);
32) Medicina di comunità (3);
33) Medicina fisica e riabilitazione (1);
34) Medicina interna, prima scuola (1);
35) Medicina interna, seconda scuola (1);
36) Medicina legale (1);
37) Medicina nucleare (1);
38) Microbiologia e virologia (1);
39) Nefrologia (2);
40) Neurochirurgia (1);
41) Neurologia (1);
42) Neuropsichiatria infantile (1);
43) Odontostomatologia (4);
44) Oftalmologia (1);
45) Oncologia (1);
46) Ortognatodonzia (2);
47) Ortopedia e traumatologia (1);
48) Otorinolaringoiatria (1);
49) Patologia clinica (1);
50) Pediatria (1);
51) Psichiatria (1);
52) Radiodiagnostica (1);
53) Radioterapia (1);
54) Reumatologia (1);
55) Scienza dell'alimentazione (1);
56) Tossicologia medica (2);
57) Urologia (1)».

---

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 107, concernente la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, è soppresso e sostituito dal seguente art. 107 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica.

«Art. 107. *(Biochimica clinica).* — 1. La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

Sono previsti due indirizzi:

a) diagnostico, aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) analitico-tecnologico, aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di quattordici per anno, per un totale di cinquantasei specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica biochimica e biometria.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori scientifico-disciplinari: F01X Statistica medica; E10X Biofisica; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; E04B Biologia molecolare.

Area B - *Biochimica e genetica molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori scientifico-disciplinari: E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; E11X Genetica; E13X Biologia applicata; F03X Genetica medica.

Area C - *Biochimica analitico strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; C01A Chimica analitica; C03X Chimica generale ed inorganica; C07X Chimica farmaceutica.

Area D - *Metodologie e tecnologie di laboratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni; K06X Bioingegneria elettronica.

Area E - *Diagnostica molecolare a livello genico.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale; deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica; E04B Biologia molecolare; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; E13X Biologia applicata; F22B Medicina legale.

Area F - *Biochimica clinica*

Obiettivi: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; F04A Patologia generale; E07X Farmacologia; V30B Fisiologia degli animali domestici; F22B Medicina legale.

Area G - *Biochimica clinica speciale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore scientifico-disciplinare: E05B Biochimica clinica.

Area H - *Organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.*

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari: E05B Biochimica clinica; F22A Igiene generale e applicata; P02A Economia aziendale; P02D Organizzazione aziendale.

Area I - *Propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenetici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale.

Area L - *Chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori scientifico-disciplinari: C02X Chimica fisica; C03X Chimica generale e inorganica; E05A Biochimica; E05B Biochimica clinica; C01A Chimica analitica; C07X Chimica farmaceutica.

Area M - *Integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).*

Obiettivi: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinare integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: E05B Biochimica clinica; F04B Patologia clinica; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

a) partecipato all'attività diagnostica di almeno 1.000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

b) frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti; laboratorio di grande automazione; sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica; biochimica clinica separativa; farmacologia clinica e tossicologia; biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas-massa, NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 6 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10246

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 novembre 1998, n. **263/E.**

Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla direzione generale degli affari generali e del personale
Al segretariato generale
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai Ministeri
Alle ragionerie centrali dei Ministeri
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia di finanza
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Premessa.

La disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, ha formato oggetto di commento organico da parte della scrivente nelle circolari n. 97/E del 9 aprile 1998 e n. 141/E del 4 giugno 1998. Con successive circolari n. 144/E del 9 giugno 1998 e n. 188/E del 16 luglio 1998, sono state fornite ulteriori istruzioni applicative in risposta a specifici quesiti.

In considerazione dell'approssimarsi, per la generalità dei contribuenti, del termine di scadenza della seconda rata di acconto, si ritiene opportuno completare il quadro interpretativo fornendo altri chiarimenti in ordine a talune problematiche sottoposte all'attenzione della scrivente successivamente all'emanazione delle richiamate circolari.

Preliminarmente, va rilevato che con l'art. 3 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, sono state adottate disposizioni in materia di versamento del primo acconto dell'IRAP.

Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 1998, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito denominato decreto legislativo correttivo), il quale ha, altresì, apportato modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 446 del 1997.

Nella prima parte della presente circolare, sono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni concernenti la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente versamento del primo acconto IRAP nonché di quelle contenute nel citato decreto legislativo

correttivo, mentre, nella seconda parte della stessa, sono forniti ulteriori chiarimenti in ordine a talune problematiche inerenti l'IRAP segnalate alla scrivente.

1. *Versamento dell'acconto dell'IRAP*

1.1 Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP.

L'art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998 stabilisce che nell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguardante il primo acconto dell'IRAP, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo veramento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».

Come si è detto, la predetta disposizione è altresì riprodotta nell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo correttivo.

Al riguardo, si precisa che la scelta del legislatore di inserire la medesima disposizione legislativa in due differenti provvedimenti, l'uno (il decreto-legge) di immediata applicazione, l'altro (il decreto legislativo) avente effetto successivamente al decorso dei quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (c.d. *vacatio legis*), trova giustificazione nella esigenza di consentire ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e, quindi, tenuti ad effettuare il versamento della seconda rata di acconto dell'IRAP nel corrente mese di novembre, di avvalersene fin dal primo giorno di decorrenza del relativo termine.

Come si evince dal surriportato testo della disposizione introdotta con l'art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998, il legislatore, al fine di tener conto delle difficoltà applicative riscontrate in sede di primo versamento dell'acconto IRAP, ha riconosciuto a favore del contribuente la facoltà di procedere alla regolarizzazione di eventuali errori verificatisi nei versamenti relativi al primo periodo di applicazione del tributo stesso

Al riguardo, si chiarisce innanzitutto che, ancorché il predetto art. 3 del decreto-legge n. 378 del 1998, modifichi l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riguardante il primo acconto dell'imposta, è da ritenersi, stante il tenore letterale della norma e considerate le finalità della stessa, rilevabili, in modo inequivoco, dalla relazione di accompagnamento, che la regolarizzazione in argomento sia applicabile a tutti i versamenti eseguiti o che dovevano essere eseguiti entro la data del 30 ottobre 1998, anche a saldo, da parte di tutti i soggetti passivi dell'IRAP e, quindi, anche dai soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, tenuti al versamento dell'acconto con cadenza mensile.

Nella generalità dei casi, quindi, la disposizione in esame consente ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ivi compresi i soggetti tenuti mensilmente al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 30, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 446 del 1997, di regolarizzare, entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla data del 30 ottobre 1998, gli omessi o insufficienti versamenti del tributo, applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Pertanto, ad esempio, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potranno regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del primo acconto relativo al 1998 entro il termine di versamento del secondo acconto da effettuare entro il 30 novembre 1998.

Non può tuttavia escludersi che, in casi particolari, il contribuente possa, al 30 ottobre 1998, aver già effettuato il versamento della seconda rata e addirittura il versamento del saldo dell'IRAP. Nel primo caso, la regolarizzazione potrà comunque avvenire in occasione del versamento a saldo; nel secondo caso, invece, la regolarizzazione potrà essere effettuata solamente entro il termine di versamento della seconda rata relativa al periodo d'imposta successivo a quello di prima applicazione dell'IRAP. Verificandosi tale ultima ipotesi, si precisa che, ai fini della regolarizzazione stessa, il contribuente dovrà utilizzare l'apposito modello previsto per effettuare il ravvedimento operoso (Mod. F23), fermo restando, invece, negli altri casi, l'utilizzo del modello normalmente adoperato per i versamenti d'imposta (Mod. F24), ovvero, per i sopra citati soggetti pubblici, secondo le usuali modalità di versamento degli acconti.

Peraltro, la disposizione in commento, avendo la natura di norma speciale, rende inoperanti le prescrizioni sanzionatorie contenute nell'art. 34 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernenti, rispettivamente, l'applicazione di sanzioni amministrative nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta e nell'ipotesi di ravvedimento operoso. In luogo delle sanzioni, infatti, la disposizione prevede l'applicazione dei soli interessi, in aggiunta all'importo del tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Si ricorda che il versamento degli interessi al tasso legale deve essere effettuato contestualmente al versamento del tributo, pena l'inefficacia della regolarizzazione effettuata.

Si precisa, inoltre, che per i soggetti che con riferimento alla prima rata di acconto dell'imposta si sono avvalsi della possibilità di rateizzarne il versamento, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la regolarizzazione in parola può essere effettuata entro l'ordinario termine di scadenza del versamento della seconda rata (generalmente coincidente con il 30 novembre 1998).

Si ricorda, da ultimo, che, come già chiarito nelle istruzioni al prospetto di determinazione dell'acconto dovuto per il primo periodo di applicazione dell'imposta, il contribuente può avvalersi della possibilità di commisurarne l'importo sulla base dell'imposta che prevede di liquidare per tale periodo anziché sulla base della c.d. «imposta figurativa» calcolata in relazione al periodo precedente. Si ribadisce, peraltro, che, anche in questo caso, il contribuente è tenuto a rispettare la percentuale dell'acconto (120 per cento) prevista, in deroga alla disciplina ordinaria, dall'art. 31 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

1.2 Modifiche recate dal decreto legislativo correttivo aventi effetto sui versamenti di acconto.

Come accennato in premessa, con il citato decreto legislativo correttivo sono state apportate, tra l'altro, ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive contenuta nel decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel fare riserva di illustrare in dettaglio le nuove disposizioni con separate istruzioni, si segnala che, con riguardo a specifiche categorie di contribuenti, tali modifiche possono esplicare immediati effetti ai fini del ricalcolo della c.d. imposta figurativa e, quindi, ai fini della determinazione dei versamenti in acconto. È il caso, ad esempio, della disposizione concernente la riduzione dal 2,5 per cento all'1,9 per cento dell'aliquota prevista per il primo periodo di applicazione dell'imposta, generalmente coincidente con l'anno 1998, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Tali soggetti possono dunque procedere, in sede di versamento della seconda rata di acconto, al ricalcolo dell'importo globalmente dovuto per tenere conto degli effetti conseguenti alla riduzione di aliquota.

Analoghe conseguenze in termini di rideterminazione della seconda rata di acconto possono derivare, per le imprese di assicurazione, dalla modifica con la quale si è provveduto a integrare la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedendo la deducibilità degli interessi passivi classificabili per tali imprese nei conti II.9.*a*) dei rami vita e III.5.*a*) del conto non tecnico, disciplinati dal decreto legislativo n. 173 del 1997 concernente la redazione del bilancio delle imprese di assicurazione. Tali imprese potranno, pertanto, rideterminare l'acconto dovuto per l'anno 1998, tenendo conto della deduzione degli interessi passivi e versare, quindi, a titolo di seconda rata, la differenza tra l'acconto così rideterminato e l'importo della prima rata versata.

Ai fini di cui trattasi, si ricorda, infine, la modifica con la quale è stata riconosciuta la qualifica in ogni caso di ente non commerciale ai fini dell'IRAP dei consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa e consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. *Chiarimenti in ordine a talune problematiche concernenti l'applicazione dell'IRAP.*

2.1 Presupposto di tassazione dei soggetti non residenti e determinazione del valore della produzione realizzata fuori dal territorio dello Stato da soggetti residenti.

L'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che nei confronti dei soggetti non residenti «si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso».

Nella circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 (par. 3.5.5), è stato affermato che «le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato dotati di ufficio o base fissa, non costituente tuttavia stabile organizzazione ai fini delle imposte sui redditi, determinano la base imponibile IRAP secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 10 per le attività non commerciali esercitate nel territorio dello Stato». Nella successiva circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, in risposta ad uno specifico quesito è stato ulteriormente precisato che, nei confronti delle imprese non residenti, il presupposto impositivo si verifica solo in presenza di una stabile organizzazione nell'accezione individuata dallo schema OCSE e dalle singole convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Tale seconda interpretazione costituisce un superamento di quella espressa in precedenza nella richiamata circolare n. 141/E del 4 giugno 1998. Si ribadisce, pertanto, che la esistenza sul territorio dello Stato di un mero ufficio acquisti o di un ufficio di rappresentanza non determina per l'impresa non residente l'acquisizione della veste di soggetto passivo del tributo regionale.

Il criterio enunciato vale anche nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato al fine di verificare la sussistenza del requisito — esercizio di attività produttive all'estero — posto dallo stesso art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per beneficiare della riduzione della base imponibile.

Conseguentemente, per una impresa residente in Italia, l'eventuale insediamento all'estero, ad esempio, di un mero ufficio di rappresentanza, non integra il presupposto per l'applicazione del citato comma 1 dell'art. 12 e non dà pertanto diritto ad escludere dalla base imponibile la quota del valore della produzione astrattamente riferibile ai dipendenti o collaboratori eventualmente addetti a tale ufficio. Va, tuttavia, precisato che agli effetti della eventuale ripartizione fra le diverse regioni del valore della produzione realizzato dal soggetto passivo (sia residente che non residente) nel territorio dello Stato, assumono rilievo, in via di principio, tutti gli insediamenti stabili, quale che sia

l'attività o la fase del processo produttivo in essi svolta (magazzini per deposito merci, uffici acquisti, sedi di rappresentanza etc.).

2.2 Soggetti non residenti: estensione all'IRAP dei regimi di esenzione previsti dalle vigenti convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sui redditi.

Sempre con riguardo ai soggetti non residenti, è stato inoltre prospettato il problema del trattamento agli effetti dell'IRAP delle stabili organizzazioni di imprese estere svolgenti in Italia l'esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili, per le quali le vigenti convenzioni internazionali contro la doppia imposizione dispongono la tassabilità dei relativi redditi esclusivamente nel paese ove ha sede la direzione effettiva di tali imprese.

Al riguardo, si ritiene che il regime di esenzione attualmente previsto ai fini delle imposte sui redditi deve intendersi accordato anche agli effetti della esclusione dall'IRAP. Ciò, in virtù di quanto stabilito dall'art. 44 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui «ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'art. 36». Va, infatti, osservato che anche nelle more della revisione dei vigenti trattati internazionali, la riportata disposizione esplica effetti sostanziali, nel senso di vincolare lo Stato italiano, in sede di applicazione dell'IRAP nei confronti dei soggetti residenti in Stati contraenti, a dare immediata valenza alla disciplina convenzionale riferita alle imposte erariali abolite (imposta locale sui redditi e imposta sul patrimonio netto delle imprese).

Pertanto, il valore della produzione realizzato in Italia dalle suddette stabili organizzazioni di imprese di navigazione marittima e aerea deve intendersi esente da IRAP alle medesime condizioni che le vigenti convenzioni internazionali prevedono ai fini della corrispondente esenzione dalle imposte sui redditi.

Si precisa, tuttavia, che l'esenzione in parola non si estende al valore della produzione derivante dall'eventuale svolgimento da parte di dette stabili organizzazioni di attività diverse da quelle di navigazione.

2.3. Trattamento dei costi per «fringe benefits».

In relazione alla individuazione delle componenti negative rilevanti ai fini dell'IRAP, è stata chiesta conferma della deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa per beni e servizi classificabili, in base a corretti principi contabili, in voci di conto economico diverse dalla voce B9 e costituenti «fringe benefits» per i dipendenti ai sensi dell'art. 48 del TUIR.

Al riguardo, va osservato che, in base al disposto dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i costi classificabili per natura nelle voci di conto economico espressamente richiamate da tale norma assumono, in via di principio, rilevanza ai fini della determinazione del valore della produzione. Tale rilevanza non viene meno nel caso in cui i beni e i servizi siano qualificabili, ai diversi effetti della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, alla stregua di elementi accessori delle retribuzioni (c.d. «fringe benefits»). Va, tuttavia, ricordato che, per effetto di quanto previsto dal successivo art. 11, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i componenti positivi e negativi rilevanti sia ai fini dell'IRAP e sia ai fini delle imposte sui redditi vanno assunti, in sede di determinazione del valore della produzione, per lo stesso importo tassabile o deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, ove la deducibilità dal reddito d'impresa di un «fringe benefit» sia sottoposta a specifiche limitazioni, le stesse valgono anche in ambito IRAP. È il caso, come già chiarito nella circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2), dei canoni di locazione anche finanziaria e delle spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti — classificabili, rispettivamente, nelle voci B8 e B7 del conto economico — che, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 62 del TUIR, sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti medesimi. Diversamente, nel caso, ad esempio, degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, i costi sostenuti dall'impresa — classificabili, a seconda dei casi, nelle voci B8 ovvero B10, lettera *b)*, del conto economico — sono deducibili per il loro intero ammontare a prescindere dall'importo eventualmente tassato in capo al dipendente come reddito di lavoro.

2.4. Trattamento agli effetti dell'IRAP della distribuzione della riserva per ammortamenti anticipati in sospensione d'imposta.

Nella circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2), è stato affermato che, ai fini della determinazione del valore della produzione netta, le quote di ammortamento dei beni materiali o immateriali strumentali assumono rilievo, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i medesimi importi ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR; è stato, inoltre, precisato che «concorre alla determinazione della base imponibile IRAP, indipendentemente dalle modalità di imputazione seguite (iscrizione a conto economico o costituzione di un'apposita riserva), la quota relativa all'ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del TUIR».

Proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione dell'ammortamento anticipato mediante costituzione di apposita riserva in sospensione ai fini delle imposte sui redditi, è stato chiesto di conoscere quali conseguenze si determinano agli effetti dell'IRAP in caso di eventuale distribuzione della predetta riserva in sospensione (ovvero della parte di essa ancora in sospensione d'imposta).

Al riguardo, si osserva che, una volta riconosciuta anche ai fini della determinazione del valore della produzione la rilevanza dell'ammortamento anticipato imputato a riserva, non sembrano sussistere motivi per non riconoscere analoga rilevanza anche alle vicende riguardanti la riserva medesima. Pertanto, gli effetti che si producono ai fini della determinazione del reddito d'impresa in caso di distribuzione della riserva in sospensione d'imposta — recupero a tassazione del

relativo importo e riallineamento, in corrispondenza, del livello dell'ammortamento fiscale con quello civile — devono inendersi rilevanti anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

2.5 Plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ai fini fiscali e dal realizzo di immobili civili.

L'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, così come risultante dopo la modifica apportata dal decreto legislativo n. 137 del 1998, stabilisce che concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. Come già chiarito nella circolare n. 141/E, tale disposizione deve intendersi applicabile ai beni strumentali ai fini fiscali: in relazione ai quali, cioè, sono stanziate quote di ammortamento deducibili anche agli effetti dell'IRAP. È stato, inoltre, chiarito che l'esclusione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di azienda riguarda anche il caso di operazioni aventi ad oggetto singoli rami o complessi aziendali. L'esclusione non riguarda, invece, le plusvalenze e le minusvalenze conseguenti ad operazioni di mera ristrutturazione o riconversione produttiva; tali operazioni, infatti, pur potendo rivestire carattere straordinario sotto il profilo contabile, sono assimilabili, in via di principio, a quelle aventi ad oggetto singoli cespiti.

Sempre in ordine alla individuazione delle componenti rilevanti ai fini dell'IRAP, si ricorda che nella circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2) è stato affermato che concorrono a formare il valore della produzione anche le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali ai fini delle imposte sui redditi (ad es. immobili di civile abitazione), qualora classificabili nella voce A5 ovvero nella voce B14 del conto economico. Tale affermazione è da intendersi riferita di regola alle imprese immobiliari, per le quali la cessione di immobili civili, non costituenti ovviamente magazzino, potrebbe rivestire, sulla base di specifici elementi di fatto, i caratteri della ordinarietà (come, ad esempio, nel caso di operazioni ricorrenti).

2.6 Trattamento dei contributi ordinari attribuiti a un consorzio dalle imprese consorziate a copertura dei costi di gestione.

È stato prospettato il problema concernente il trattamento dei contributi ricevuti da un consorzio a fronte dei costi di gestione sostenuti dal consorzio stesso nell'espletamento della sua attività a favore delle imprese consorziate. In particolare, è stato chiesto di conoscere se sia possibile escludere da tassazione IRAP la quota dei contributi di gestione ricevuti (costituenti, per il consorzio, ricavi) riferibile al sostenimento da parte del consorzio stesso di costi indeducibili ai fini IRAP (costi per lavoro dipendente, oneri finanziari, etc.).

Si ricorda, al riguardo, che per la determinazione della base imponibile dei consorzi costituiti da imprese industriali e commerciali ai fini dello svolgimento per loro conto di una o più fasi del processo produttivo, non sono previste nella disciplina dell'IRAP specifiche regole.

Ciò premesso, si osserva che i contributi ordinari versati dalle imprese consorziate costituiscono per il consorzio, anche agli effetti delle imposte sui redditi, componenti positivi da classificare fra i ricavi (voce A1 del conto economico), e sono destinati a fronteggiare, indistintamente, i costi di gestione, anch'essi classificabili per natura nelle diverse voci del conto economico secondo i criteri applicabili in via generale alle imprese industriali e commerciali. Per le imprese consorziate, invece, i contributi alle spese di gestione del consorzio costituiscono un costo indistinto da classificare, a seconda dei casi, nelle voci riguardanti l'acquisizione di beni o servizi.

In base a tale impostazione, deve ritenersi che il consorzio non sia abilitato a escludere dalla base imponibile dell'IRAP la quota dei contributi correlabile ai costi indeducibili dall'IRAP dal medesimo sostenuti. Al contempo, le imprese consorziate sono abilitate alla deduzione dei contributi dovuti al consorzio senza che assuma alcun rilievo la natura dei costi di gestione che gli stessi sono destinati a coprire in capo al consorzio (interessi passivi, spese per il personale dipendente, ecc.).

2.7 Trattamento dei costi per consulenti e collaboratori residenti all'estero.

Sempre in tema di disposizioni comuni, è stato chiesto di conoscere il trattamento IRAP dei costi per consulenze rese da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e, in particolare, se ai fini della deducibilità ovvero della indeducibilità dei costi stessi si rendano applicabili le stesse regole valevoli per i costi di analoga natura per prestazioni rese da soggetti residenti.

Si precisa, al riguardo, che la indeducibilità dalla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nonché per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, disposta dal comma 1, n. 2, dell'art. 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è di carattere oggettivo e, pertanto, prescinde dalla circostanza che il collaboratore o il prestatore di lavoro autonomo occasionale sia o meno un soggetto residente in Italia. Così come, per converso, la deducibilità dei costi per prestazioni rese da esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi abituali) vale sia per le prestazioni rese da soggetti residenti che per quelle rese da soggetti non residenti, ancorché questi ultimi non assumano la veste di contribuenti ai fini dell'IRAP.

Si precisa, inoltre, che la indeducibilità prevista dalla citata disposizione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, riguarda esclusivamente i compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *l)* — nonché le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lettera *m)* — del TUIR e non anche quelli di cui alla lettera *e)* dello stesso comma 1 dell'art. 81, che costituiscono per il percipiente redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni riconosciute a procacciatori di affari).

2.8 Calcolo della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria.

Con disposizione applicabile alla generalità dei soggetti passivi, il n. 6) della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede la indeducibilità dalla base imponibile della quota di interessi passivi inclusa nei canoni di locazione finanziaria. Per effetto di quanto stabilito con decreto del Ministro delle finanze del 24 aprile 1998, il calcolo di tale quota si effettua sottraendo dall'ammontare dei canoni di competenza del periodo d'imposta l'importo risultante dal rapporto tra: costo sostenuto dalla società concedente, moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta e numero dei giorni di durata complessiva del contratto.

Nella circolare n. 141/E, è stato precisato che, ai fini del predetto rapporto, il costo sostenuto dalla società concedente deve essere assunto al lordo del prezzo di riscatto. È stato segnalato che, soprattutto nei casi di leasing di auto, caratterizzati generalmente dalla brevità del contratto e dalla rilevante entità del prezzo di riscatto, l'assunzione del costo del concedente al lordo di detto importo può dare luogo a risultati del tutto incongrui e contrastanti con la finalità della disposizione attuativa (quota di interessi passivi pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo) che è solo quella di determinare in via forfetaria un dato (quota interessi dei canoni complessivi) altrimenti già desumibile in via analitica dalle risultanze contrattuali. Si ritiene, pertanto, che per dare corretta e concreta attuazione alla richiamata disposizione normativa, il calcolo forfetario della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria debba essere effettuato assumendo il costo sostenuto dall'impresa concedente al netto del prezzo di riscatto. Si precisa, inoltre, che, in caso di canoni di locazione finanziaria con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai soli effetti della disciplina in parola, sia l'importo dei canoni di periodo e sia il costo del bene per il soggetto concedente devono essere assunti al netto dell'IVA.

Si ricorda, altresì, che, qualora ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'importo dei canoni di locazione finanziaria sia soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli articoli 62, comma 1-*bis* e 121-*bis* del TUIR), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile ai fini del reddito d'impresa. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 121-*bis* del TUIR si renderebbe deducibile ai fini del reddito d'impresa solo un importo pari al 58,33 per cento dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari alla predetta percentuale del 58,33 per cento calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.

2.9 Regime del distacco di personale presso terzi.

Il comma 1-*bis* dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 disciplina la fattispecie del c.d. «distacco di personale», prevedendo l'esclusione dalla formazione della base imponibile del soggetto distaccante degli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri relativi al personale distaccato e, al contempo, la non deducibilità, per il soggetto presso il quale viene distaccato il personale, degli importi stessi (ovvero, in caso di determinazione della base imponibile con il c.d. sistema retributivo, la loro tassabilità).

Nella circolare n. 141/E, è stato precisato che il regime introdotto dalla citata disposizione «si rende applicabile nei confronti di tutto il personale dipendente, compreso, ad esempio, il personale dipendente che svolga incarichi di amministratore o di sindaco presso società del gruppo». Al riguardo, si precisa ulteriormente che, qualora in base all'accordo tra le due società, gli importi dovuti dalla società presso cui il dirigente svolge l'incarico di amministratore o sindaco siano superiori a quelli che spetterebbero a titolo di mero rimborso degli oneri retributivi e contributivi relativi al dipendente «comandato» — e nel presupposto, ovviamente, che si tratti di compensi reversibili da parte del dipendente stesso — la regola in precedenza esposta si rende applicabile anche alla quota di rimborso eccedente detti oneri. Pertanto, l'intero importo del rimborso costituisce costo di lavoro indeducibile per la società presso cui viene svolto l'incarico e provento non tassabile per la società capogruppo.

Come chiarito nella richiamata circolare n. 141/E (par. 3.2.1.2), i criteri previsti per il distacco di personale devono ritenersi applicabili, stante l'analogia della fattispecie, anche per il c.d. «lavoro interinale». Va, tuttavia, ricordato che, in questo caso, la parte dell'importo che l'impresa che «affitta» il personale riaddebita all'impresa che lo utilizza, eccedente i costi retributivi e contributivi, costituisce ricavo tassabile per la prima e costo per servizi deducibile per la seconda anche agli effetti dell'IRAP.

2.10 Determinazione della base imponibile delle cooperative edilizie a proprietà divisa.

Il comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede, a seguito della modifica recata dal decreto legislativo n. 137 del 1998, che, fino al frazionamento del mutuo, la base imponibile delle società cooperative a proprietà divisa è determinata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997.

Come precisato nella circolare n. 141/E, tale previsione comporta, quindi, che anche per tali cooperative — così come già per le cooperative a proprietà indivisa — l'attività diretta alla costruzione di immobili destinati ai soci si considera equiparata a quella esercitata dagli enti non commerciali e, pertanto, assoggettabile all'imposta regionale in base alle regole del comma 1 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Nel ribadire che, stante il chiaro dettato letterale del comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione alle cooperative a proprietà divisa degli stessi criteri previsti per gli enti non commerciali opera sino al momento del frazionamento del mutuo — di regola coincidente con il rogito notarile che trasferisce la proprietà delle abitazioni assegnate ai soci — si precisa ulteriormente che, nel caso di più lotti, deve ritenersi corretto procedere all'applicazione della disciplina in discorso distintamente per ciascun lotto.

2.11 Soggetti svolgenti attività agricola nei limiti dell'art. 29 del TUIR e altre attività occasionali: modalità di applicazione dell'aliquota ridotta.

Nella circolare n. 141/E (cfr. par. 6.2) è stato chiarito che per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del TUIR, l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, non si estende alle altre attività occasionalmente esercitate (es. attività occasionale di prestazione di servizi con macchine agricole) diverse da quella agricola. Si ritiene opportuno ribadire, al riguardo, che la rilevanza di tali eventuali attività ai fini dell'IRAP discende dal disposto dell'art. 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, per effetto del quale concorrono a formare la base imponibile — ferma restando comunque la distinzione ai fini dell'aliquota applicabile — tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA.

2.12 Determinazione del valore da escludere dalla tassazione ai fini dell'IRAP per i soggetti esercenti attività produttive mediante l'utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede l'esclusione dalla base imponibile IRAP della quota parte del valore della produzione derivante dall'attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

La citata norma, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta con navi iscritte nel suddetto registro internazionale, rinvia espressamente all'art. 5 dello stesso decreto, e cioè ai criteri dettati per l'individuazione delle componenti positive e negative che concorrono a formare la base imponibile dell'IRAP per le imprese industriali, mercantili e di servizi. Si ritiene, pertanto, superando l'impostazione adottata nella circolare n. 141/E (cfr. punto 4.2, ultimo periodo), che la quota di valore della produzione, da scomputare dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato art. 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, debba essere individuata non già in base al criterio di ripartizione territoriale da effettuare con riferimento alla dislocazione del personale dipendente di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, bensì, con riferimento alle componenti positive e negative rilevanti ai fini IRAP ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, specificamente riferibili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale.

Si precisa, inoltre, che le componenti negative relative a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di detta attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare delle componenti positive rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alla suddetta attività e l'ammontare complessivo di tutte le componenti positive rilevanti ai fini IRAP.

Analoghi criteri si rendono applicabili anche alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti ed a quelle che esercitano la pesca mediterranea atteso che, in base all'art. 4 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, a tali soggetti è, in via generale, riconosciuto lo stesso trattamento applicabile ai fini fiscali e contributivi alle imprese armatoriali esercenti attività con navi iscritte nel registro internazionale.

2.13 Ripartizione territoriale del valore della produzione sulla base delle retribuzioni: trattamento dei compensi relativi agli amministratori.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, per i soggetti che effettuano la ripartizione territoriale del valore della produzione in base al criterio della dislocazione del fattore lavoro (dipendenti e assimilati, collaboratori e associati in partecipazione), ciò che occorre individuare è lo stabilimento, cantiere, ufficio o altro insediamento produttivo, operante per almeno tre mesi nel corso del periodo di imposta, cui il personale può considerarsi addetto con continuità.

Al riguardo, è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli in ordine al criterio di ripartizione territoriale con riferimento ai compensi degli amministratori di società. Nella circolare n. 141/E (cfr. par. 4.2), è stato osservato che, con specifico riferimento alla verifica del requisito della continuità (da intendersi come presenza stabile dell'addetto al luogo di lavoro), i criteri valevoli per il personale dipendente sono applicabili anche ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione di solo lavoro. Sulla base di tale impostazione deve dunque ritenersi che anche per gli amministratori di società occorre avere riguardo al luogo in cui gli stessi svolgono normalmente le proprie mansioni che, in via generale, dovrebbe coincidere con la sede di direzione amministrativa dell'impresa anche se diversa dalla sede legale. Nella stessa ottica interpretativa, può ritenersi che la sede di riferimento, agli effetti in questione, per i membri del consiglio di amministrazione, sia quella presso la quale tale organo si riunisce stabilmente.

2.14 Liquidazione di società: regime transitorio applicabile alle procedure in corso alla data di entrata in vigore dell'IRAP.

Con riguardo alle operazioni di liquidazione, è stato chiesto di fornire ulteriori chiarimenti in relazione ai casi di procedure iniziatesi in periodi anteriori a quello di prima applicazione dell'IRAP e la cui chiusura intervenga in tale periodo, normalmente coincidente con l'esercizio 1998, o in periodi successivi.

In proposito, occorre anzitutto precisare, in via generale, che il presupposto di applicazione dell'IRAP resta fermo in tutti i casi di liquidazione volontaria; mentre, nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, il presupposto si verifica solo a condizione che vi sia esercizio provvisorio dell'impresa. Tali regole valgono, inoltre, anche per le procedure iniziate in periodi precedenti a quelli di prima applicazione dell'IRAP e ancora in corso a tale data e, pertanto, per i periodi di imposta della liquidazione ricadenti nell'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina introdotta dal citato decreto legislativo n. 446 del 1997, cessa in ogni caso l'applicazione dell'ILOR.

Ciò posto, occorre ricordare che, con specifico riferimento alla liquidazione volontaria, la disciplina contenuta nell'art. 124 del TUIR prevede che se la procedura si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, i redditi relativi a tale periodo e a quelli successivi sono determinati in via provvisoria e sono soggetti a conguaglio finale a meno che la liquidazione non si protragga per più di cinque esercizi (tre, per le imprese individuali), compreso quello iniziale, nel qual caso — come nell'ipotesi di omessa presentazione del bilancio finale — i redditi (e le relative imposte) dei periodi intermedi si considerano determinati in via definitiva. Tale disciplina non viene richiamata agli effetti dell'IRAP e, pertanto, deve ritenersi che la determinazione del valore della produzione realizzato in ciascun periodo di svolgimento della liquidazione avviene a titolo definitivo e non è soggetta ad alcun conguaglio finale.

Sembra il caso, inoltre, di precisare che, con riferimento alle situazioni di carattere transitorio come quella prospettata, ferma restando l'applicazione delle ordinarie regole ai fini dell'eventuale conguaglio da operarsi per l'imposta personale (IRPEG o IRPEF), deve procedersi all'effettuazione del conguaglio anche con riguardo all'ILOR, ancorché limitatamente ai risultati relativi ai periodi della liquidazione anteriori a quello di decorrenza dell'IRAP.

2.15 Determinazione degli acconti nei casi di fusione, scissione e trasformazione intervenute nel corso del periodo d'imposta.

È stato chiesto di fornire chiarimenti in ordine al corretto adempimento degli obblighi di versamento dell'acconto nei casi di fusione e scissione con effetti retroattivi nonché nelle operazioni di trasformazione.

Con riguardo alle operazioni di fusione e scissione, va in primo luogo osservato che, in via generale, non si pongono problemi diversi da quelli che vengono a generarsi agli stessi effetti in sede di determinazione e di versamento degli acconti IRPEG.

Occorre, inoltre, ricordare che proprio la materia concernente gli obblighi di versamento degli acconti di imposta in occasione di operazioni di fusione e scissione ha formato oggetto da ultimo di uno specifico intervento legislativo. Il riferimento è all'art. 4 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122. Tale norma, che, stante il suo carattere generale, si rende applicabile anche agli effetti dell'IRAP, prevede che nelle fusioni e scissioni gli obblighi di versamento — compresi quelli a titolo di acconto — che gravano sui soggetti che si estinguono per effetto di tali operazioni «sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-*bis*, secondo comma, e 2504-*decies*, primo comma, primo periodo, del codice civile» mentre, successivamente a tale data, gli obblighi stessi «si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione».

Ciò posto, con riguardo all'ipotesi in cui l'operazione produca effetti retroattivi all'inizio del periodo d'imposta della società fusa, incorporata o scissa nel corso del quale la stessa interviene, si precisa che la società fusa, incorporata o scissa è tenuta, in via di principio, ad effettuare i versamenti in acconto i cui termini vengono a scadere anteriormente alla data di perfezionamento dell'operazione (art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile) ancorché si tratti di versamenti riferiti ad un periodo d'imposta destinato, in virtù della retrodatazione, a venir meno. Naturalmente, tali versamenti potranno essere scomputati dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione ovvero dai soggetti beneficiari della scissione in sede di determinazione del saldo d'imposta relativo al periodo nel corso del quale interviene la fusione o la scissione. Nessun obbligo d'acconto, invece, viene a maturazione per la società fusa, incorporata o scissa a partire dalla data di perfezionamento dell'operazione, determinandosi a tale data la estinzione di detti soggetti.

Peraltro, in ossequio al principio di subingresso sancito dal citato art. 4 del decreto-legge n. 50 del 1997, i versamenti in acconto della società incorporante o risultante dalla fusione ovvero delle società beneficiarie della scissione, scadenti successivamente alla data di perfezionamento dell'operazione, devono essere calcolati tenendo conto anche dell'imposta liquidata dalle società incorporate o fuse o dalla società scissa nella dichiarazione di tali soggetti riferita al periodo d'imposta antecedente a quello in cui interviene la fusione o la scissione.

Si precisa, tuttavia, che tanto la società fusa, incorporata o scissa, per i versamenti da effettuare prima della data di efficacia dell'operazione, e tanto la società risultante, incorporante o beneficiaria, per i versamenti da effettuare successivamente, possono comunque avvalersi della facoltà prevista in via generale dalla

disciplina degli acconti di commisurarne l'importo non già ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta precedente (nel caso dell'IRAP, ai dati risultanti dal prospetto di liquidazione dell'imposta figurativa) ma, al c.d. dato «previsionale» e cioè alla minore imposta di cui si prevede la liquidazione per il periodo di competenza da parte delle anzidette società subentranti (incorporante, risultante o beneficiarie).

In ordine, infine, alle operazioni di trasformazione che comportino il passaggio da società di persone a società di capitali o viceversa e, quindi, determinino l'interruzione del periodo d'imposta, questo Ministero ha avuto già occasione di fornire chiarimenti nella richiamata circolare n. 144/E (cfr. risposta n. 4.7.). A integrazione di quanto espresso in tale sede, si precisa che, ad esempio, in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1° ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1° gennaio-30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell'imposta dovuta per tale periodo. Inoltre, la stessa società, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio-30 settembre 1998.

2.16 Determinazione della base imponibile con il sistema cd. retributivo: trattamento degli arretrati per retribuzioni riferite ad anni precedenti.

L'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che i versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti per effetto dell'introduzione dell'IRAP, i cui presupposti impositivi si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data. È stato chiesto di conoscere se tale disposizione si renda applicabile nel caso di somme corrisposte a titolo di arretrati di lavoro dipendente, da parte di soggetti che determinano la base imponibile con il sistema cd. retributivo. Al riguardo, si osserva che la erogazione di arretrati di lavoro dipendente (sottoposti anche a tassazione separata ai fini dell'IRPEF) non integra la fattispecie regolata dal citato comma 2 dell'art. 36, in quanto il presupposto impositivo sia ai fini della tassazione e sia ai fini previdenziali e contributivi delle somme erogate a titolo di arretrati di retribuzione non può farsi risalire, per competenza, all'anno precedente ma deve intendersi realizzato nell'anno stesso di erogazione. D'altra parte, per i soggetti che adottano il suddetto sistema retributivo, la base imponibile IRAP coincide con la retribuzione rilevante ai fini previdenziali determinata a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 1969, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nella quale sono senz'altro da ricomprendersi gli arretrati retributivi di anni precedenti.

2.17 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Redditi prodotti all'estero.

È stato chiesto di conoscere se ai fini della determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88, nonché delle società e degli enti di cui alla lettera *d)*, dello stesso comma, siano da considerare anche i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti, come, ad esempio, le indennità corrisposte ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo o gli emolumenti degli ambasciatori presso le ambasciate italiane all'estero.

Al riguardo, si precisa che l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede espressamente che «nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a questa attribuibile secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10.» Da tale disposizione discende, dunque, che i soggetti che determinano il valore della produzione netta con il sistema «retributivo», come gli enti pubblici e quelli privati, che esercitano esclusivamente attività non commerciali, ivi compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, non devono assoggettare all'IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l'attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale.

2.18 Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del TUIR.

Sono pervenuti quesiti volti a conoscere se ai fini della determinazione del valore della produzione netta degli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88, nonché delle società e degli enti di cui alla lettera *d)*, dello stesso comma siano da considerare anche i redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del medesimo TUIR. È stato, altresì, chiesto di precisare, se l'IRAP eventualmente dovuta con riferimento a detti redditi debba gravare sulle somme dovute al percipiente e pertanto incidere sul percettore medesimo.

Al riguardo, si precisa che l'art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal decreto legislativo correttivo, esclude dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del TUIR «esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al

31 dicembre 1999». Tale esclusione, che ha effetto già dal primo periodo di applicazione dell'IRAP, riguarda, in particolare: 1) le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; 2) le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero; 3) le borse di studio corrisposte ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Pertanto, i redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c)*, del TUIR, diversi dalle borse di studio sopra elencate, devono essere considerati rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti che determinano il valore della produzione netta con il sistema «retributivo», come gli enti pubblici e quelli privati, che esercitano esclusivamente attività non commerciali, ivi compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, sui quali conseguentemente grava l'onere corrispondente all'importo IRAP.

2.19 Applicazione dell'IRAP nei confronti degli enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

L'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ha già formato oggetto di apposita circolare n. 97/E del 9 aprile 1998.

In considerazione di taluni dubbi interpretativi, da più parti manifestati, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Relativamente agli enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato che non svolgono attività commerciale, i quali applicano l'IRAP con il c.d. «metodo retributivo» mediante versamenti in acconto mensili, occorre precisare che detti soggetti sono tenuti a presentare la prima dichiarazione IRAP entro sei mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (vale a dire entro il mese di giugno del 1999). In tale sede dovranno essere effettuate anche le operazioni di conguaglio ed eventualmente il relativo versamento dell'imposta nei termini previsti.

Si ricorda, inoltre, che tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 rientrano anche gli ordini ed i collegi professionali i quali, pertanto, determinano la base imponibile IRAP con il c.d. «metodo retributivo» e versano l'acconto mensilmente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del predetto decreto legislativo.

I soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che esercitano anche attività commerciale, possono optare, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo i criteri di cui all'art. 5 del predetto provvedimento. L'opzione può essere esercitata anche in sede di dichiarazione IRAP da presentare a giugno del 1999. Pertanto, nel caso in cui detti soggetti abbiano effettuato, nel corso del 1998, versamenti in acconto mensili, riferiti anche ai dipendenti impiegati nell'attività commerciale, possono, in sede di presentazione della dichiarazione IRAP, scomputare i versamenti mensili operati riferibili a detti dipendenti dalla quota di IRAP dovuta per l'attività commerciale.

2.20 Ripartizione territoriale del versamento dell'imposta in sede di acconto diversa da quella effettuata in sede di saldo.

Nella circolare n. 188/E (cfr. risposta n. 14), è stato precisato che il contribuente che in sede di versamento dell'acconto abbia attribuito l'imposta a una o più regioni e in sede di versamento del saldo si trovi a ripartire in modo diverso l'imposta, non è tenuto a operare alcuna compensazione fra i minori importi attribuiti in sede di acconto a determinare regioni e i maggiori importi versati ad altre regioni; il compito di procedere alle operazioni di conguaglio fra le diverse regioni è, infatti, affidato all'amministrazione finanziaria.

Nel confermare quanto sopra riportato, si precisa ulteriormente che nella descritta fattispecie non si rende comunque applicabile la sanzione prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per il caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta che si verifica soltanto se l'importo dell'acconto globalmente versato dal contribuente sia inferiore all'ammontare minimo richiesto dalla disciplina dell'imposta (per il primo periodo di applicazione del tributo, 120 per cento della c.d. imposta figurativa ovvero, se minore, dell'imposta effettivamente dovuta).

Va, tuttavia, ricordato che qualora la ripartizione dell'imposta adottata in sede di acconto rispetto a quella applicabile in sede di saldo assuma rilevanti dimensioni e dipenda da erronee indicazioni contenute nel prospetto dell'acconto IRAP, è in facoltà degli uffici procedere all'applicazione della sanzione residuale prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2.21 Base imponibile delle banche: trattamento dei costi sostenuti per agevolare gli esodi di personale dipendente.

Con specifico riguardo alla determinazione del valore della produzione netta delle banche (art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997), è stato chiesto di fornire chiarimenti in ordine al trattamento dei costi sostenuti da tali soggetti, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, l'esodo del personale in esubero mediante erogazione di apposite indennità.

È stato, in particolare, chiesto di conoscere se, nel caso in cui tali costi siano trattati contabilmente, insieme agli altri costi di ristrutturazione o riorganizza-

zione, alla stregua di oneri pluriennali (da ripartirsi in cinque esercizi), gli stessi si rendano deducibili anche ai fini dell'IRAP.

In merito si ritiene che i costi in questione, anche se classificati in sede contabile come oneri di ristrutturazione aziendale, mantengano, agli effetti dell'IRAP, la natura di costi relativi al personale dipendente al pari delle ordinarie somme attribuite ai dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, siano da considerare comunque indeducibili ai fini della determinazione del valore della produzione.

Gli Uffici in indirizzo provvederanno ad assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A10276

CIRCOLARE 20 novembre 1998, n. **268/E.**

Ulteriori chiarimenti relativi alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive. Comunicato stampa del 19 novembre 1998.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alla direzione generale degli affari generali e del personale

Al segretariato generale

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Ai Ministeri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Senato della Repubblica

Alla Camera dei deputati

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Comando generale della Guardia di finanza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo relativo al comunicato stampa diramato il 19 novembre 1998, contenente alcune precisazioni in relazione alla circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, riguardante «Modifiche normative e ulteriori chiarimenti applicativi concernenti la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive»:

«Nel paragrafo 1.1, concernente la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al primo periodo di applicazione dell'IRAP, è stato erroneamente affermato che, nell'ipotesi in cui alla data del 30 ottobre 1998 il contribuente abbia già effettuato il versamento del saldo dell'imposta, l'eventuale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, va effettuata utilizzando il modello F23.

Tale modello, che di regola viene usato per il pagamento delle sanzioni nel caso di ravvedimento operoso, non può essere utilizzato nella suddetta ipotesi in quanto non sono dovute sanzioni.

Pertanto, nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento a saldo dell'imposta, i contribuenti IRAP interessati alla regolarizzazione devono utilizzare il modello normalmente adoperato per i pagamenti d'imposta (modello F24 per i soggetti esercenti attività d'impresa) indicando il periodo di imposta al quale si riferisce il versamento.

Sempre con riferimento alla circolare n. 263/E, si precisa che al punto 2.8, avente per oggetto «Calcolo della quota di interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria», l'espressione riportata tra parentesi «(quota di interessi passivi pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)» deve ritenersi modificata come segue: «(quota capitale pari o addirittura superiore allo stesso importo dei canoni complessivi di periodo)».

Infine, ad ulteriore chiarimento dell'ultima parte del citato punto 2.8 della circolare, relativa all'ipotesi in cui l'importo dei canoni di locazione finanziaria sia soggetto a parziale indeducibilità, si precisa che, una volta determinato l'importo dei canoni rilevante ai fini fiscali, deve essere applicato il criterio di deducibilità dettato dall'art. 121-*bis,* comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, che prevede tale deducibilità nella misura del 50 per cento del canone medesimo nonché delle spese e di ogni altro componente negativo sostenuto per l'utilizzo dei mezzi di trasporto indicati in detta disposizione. Conseguentemente, nel caso esaminato, il predetto importo va ulteriormente ridotto, ai fini dell'IRAP, della quota di interessi passivi deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A10277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 1998 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al comune di Minturno con la seguente motivazione: «Durante l'ultimo conflitto mondiale, la città ed il suo contado, situati a ridosso della linea Gustav, furono teatro di durissime battaglie e violenti bombardamenti che provocarono numerose vittime ed ingenti danni. Cittadini, inermi e stremati dalle privazioni, furono passati per le armi dalla rappresaglia dell'esercito tedesco in ritirata. Innumerevoli furono gli esempi di amore alla Patria e di nobile spirito di sacrificio. — 1943-1944 Minturno (Latina)».

98A10278

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1998, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) maresciallo di mare della guardia di finanza Francesco Uberti: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle gelide acque del lago Maggiore, in aiuto di una donna che vi si era gettata a scopo suicida e dopo reiterati sforzi riusciva a trarla in salvo». — 23 febbraio 1997 - Pallanza (Verbania).

2) ispettore della polizia di Stato Roberto Mortera: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle acque del fiume Po, in aiuto di una donna che vi si era gettata a scopo suicida e, nonostante la forza impetuosa della corrente, con l'aiuto di un cittadino extracomunitario riusciva a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo». — 13 aprile 1997 - Torino.

3) vice ispettore della Polizia di Stato Angelo Mocci;

4) assistente della Polizia di Stato Antonio Romano;

5) assistente della Polizia di Stato Claudio Felici;

6) agente scelto della Polizia di Stato Carlo Ninnolino: «Accorso, insieme a tre colleghi, in aiuto di due persone rimaste intrappolate in un appartamento ove era divampato un incendio, si prodigava nello spegnimento delle fiamme e riusciva, nonostante gli estesi focolai, a trarre in salvo all'esterno i malcapitati». — 22 agosto 1996 - Latina;

7) ispettore superiore della Polizia di Stato Roberto Vicinanza: «Libero dal servizio, con generoso slancio si tuffava in mare in aiuto di una donna che, in procinto di annegare, era sorretta ormai con difficoltà da alcuni ragazzi e dopo reiterati sforzi riusciva a trarla in salvo». — 18 giugno 1996 - Mercatello (Salerno);

8) maresciallo ordinario dei Carabinieri Raffaele Di Donato;

9) appuntato dei carabinieri Ciro Dambra: «Con generoso slancio accorreva in aiuto di una donna in procinto di annegare nelle acque del mare e nonostante la forte corrente riusciva, con l'aiuto di due animosi, a raggiungere la malcapitata ed a trarla in salvo». — 25 marzo 1997 - Barletta (Bari).

Al capo 3ª classe np. Antonio Paparo: «Con grande coraggio non esitava a tuffarsi in mare, in soccorso di un giovane in procinto di annegare, riuscendo, nonostante la forte corrente, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo». — 9 luglio 1996 - Diamante (Cosenza).

All'agente ausiliario della polizia di Stato Daniele Fiumefreddo: «Con generoso slancio penetrava in un'abitazione in fiamme per partecipare al soccorso di due persone rimastevi intrappolate, contribuendo a trarre in salvo i malcapitati». — 8 marzo 1998 - Palermo.

98A10279

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1998, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate:

1) agente scelto della Polizia di Stato Carlo Foschi: «Con generoso slancio si tuffava in soccorso di un uomo in procinto di annegare e riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo il malcapitato». — 26 agosto 1997 - Sassari.

2) carabiniere Domenico Mallardo: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in aiuto di due persone in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo i calcapitati». — 21 luglio 1997 - Montefiascone (Viterbo).

3) agente scelto della Polizia di Stato Pietro Canosa;

4) agente della Polizia di Stato Maria Gabriella Basso: «Con generoso slancio accoreva, insieme ad un collega, in aiuto di un giovane in procinto di gettarsi sui binari di una stazione, riuscendo ad afferrare il malcapitato pochi istanti prima del sopraggiungere del convoglio». — 27 gennaio 1998 - La Spezia.

5) nocchiere di porto Alessandro Fidone: «Con sprezzo del pericolo si tuffava in mare in soccorso di un bagnante in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo a riva». — 12 agosto 1996 - Ragusa.

6) sergente np Catello D'Apice.

7) carabiniere Pierfrancesco Saliva: «Nel corso di gravi eventi alluvionali, con generso slancio si prodigava in aiuto di alcuni civili in difficoltà e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo i malcapitati». — 19 giugno 1996 - Viareggio.

98A10280

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto dell'Arciconfraternita della SS. Trinità, in Savona

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita della SS. Trinità, con sede in Savona.

98A10281

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto della Confraternita di San Domenico sotto il titolo di Cristo Risorto, in Savona.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di San Domenico sotto il titolo di Cristo Risorto, con sede in Savona.

98A10282

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto della Confraternita del SS. Rosario, in Pacentro

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita del SS. Rosario, con sede in Pacentro (L'Aquila).

98A10283

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù, in Martina Franca.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1998, la parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù nel Santuario Madonna della Sanità e contestualmente trasferito la propria sede dalla contrada Specchia Tarentina a via Castelli n. 1 nello stesso comune di Martina Franca (Taranto).

98A10284

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con sodio cloruro»

Decreto G n. 471 del 12 ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione comune GLUCOSIO CON SODIO CLORURO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale 00047510326.

Confezione: «II» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:

flacone 500 ml, A.I.C. n. 031897010/G (in base 10), 0YFFFL (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principi attivi: sodio cloruro 9,0 g, glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino nelle condizioni di idratazione ed un apporto di cloruro di sodio in associazione ad un apporto calorico. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa - classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10327

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globocef»

Estratto MCR n. 485 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale GLOBOCEF, nelle forme e confezioni: 12 compresse 250 mg in sostituzione della confezione 8 compresse 250 mg con A.I.C. n. 028153017 e 12 compresse 500 mg in sostituzione della confezione 8 compresse 500 mg con A.I.C. n. 028153029 (specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), via Morelli n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse da mg 250;

A.I.C. n. 028153056 (in base 10), 0UV570 (in base 32);

classe «A» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo europeo;

12 compresse da mg 500;

A.I.C. n. 028153043 (in base 10), 0UV56M (in base 32);

classe «A» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo non potrà essere superiore al prezzo europeo.

Composizione:

una compressa da 250 mg contiene:

principio attivo: cefetamet pivoxil cloridrato 250 mg;

eccipienti: acido citrico, sodio stearil fumarato, metilidrossipropilcellulosa, etilcellulosa, titanio biossido, talco, triacetina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: cefetamet pivoxil cloridrato 500 mg;

eccipienti: acido citrico, sodio stearil fumarato, metilidrossipropilcellulosa, etilcellulosa, titanio biossido, talco, triacetina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Globocef» è indicato per il trattamento di infezioni causate da microrganismi sensibili ed in particolare:

infezioni otorinolaringoiatriche (otite media, sinusite, faringotonsillite);

infezioni delle basse vie respiratorie (tracheo-bronchite, bronchite, riacutizzazione di bronchite cronica, polmonite);

infezioni delle vie urinarie non complicate e complicate (compresa la pielonefrite acuta primaria); uretrite gonococcica acuta nell'uomo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti con A.I.C. n. 028153017 e A.I.C. n. 028153029 non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10326

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenomax»

Estratto decreto n. 487 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale TENOMAX, nella forma e confezione: astuccio contenente 50 compresse divisibili (uso orale) da 100 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 08205300588.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società Pulitzer Italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente 50 compresse divisibili (uso orale) da 100 mg;

A.I.C. n. 029420015 (in base 10), 0W1UHH (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100;

eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, magnesio stearato, sodio laurilsolfato, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie, intervento precoce dell'infarto miocardico acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10329

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adesitrin»

Estratto decreto NCR n. 488 del 22 ottobre 1998

Specialità medicinale ADESITRIN, anche nella confezione: 15 cerotti transdermici da 15 mg/24 ore (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1-2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento sono effettuati dalla società Schwarz Pharma A.G. nello stabilimento sito in Monheim - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 cerotti transdermici da 15 mg/24 ore;

A.I.C. n. 026068039 (in base 10), 0SVK27 (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

principio attivo: nitroglicerina 56,2 mg;

eccipienti: copolimero acriclico - vinilacetato (nelle quantità di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'angina pectoris a riposo e da sforzo in monoterapia o in associazione con altri farmaci, quali betabloccanti, calcioantagonisti ecc., tanto in fase di stabilità che di instabilità conseguente o concomitante ad insufficienza coronarica, coronaropatie, sub-occlusione coronarica, infarto subacuto del miocardio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10353

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacipil»

Decreto NCR n. 494 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale LACIPIL nella forma e confezioni: «6» 14 compresse rivestite 6 mg; «6» 28 compresse rivestite 6 mg; «6» 35 compresse rivestite 6 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento (primario e secondario) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. anche nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2; le operazioni di confezionamento (primario e secondario) possono essere effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027830052 (in base 10), 0UK9T4 (in base 32);

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

28 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027830064 (in base 10), 0UK9TJ (in base 32);

classe «C»;

35 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027830076 (in base 10), 0UK9TW (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: lacidipina 6,0 mg;

eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10349

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viapres»

Decreto NCR n. 495 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale VIAPRES nella forma e confezioni: «6» 14 compresse rivestite 6 mg; «6» 28 compresse rivestite 6 mg; «6» 35 compresse rivestite 6 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 03804220154.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento (primario e secondario) della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68; sia dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. anche nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2; le operazioni di confezionamento (primario e secondario) possono essere effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027887049 (in base 10), 0UM1G9 (in base 32);

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

28 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027887052 (in base 10), 0UM1GD (in base 32);

classe «C»;

35 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027887064 (in base 10), 0UM1GS (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: lacidipina 6,0 mg;

eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10350

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacirex»

Decreto NCR n. 496 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale LACIREX nella forma e confezioni: «6» 14 compresse rivestite 6 mg; «6» 28 compresse rivestite 6 mg; «6» 35 compresse rivestite 6 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo e il confezionamento (primario e secondario) della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada statale Asolana n. 68; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati dalla società Glaxo Wellcome S.p.a. anche nello stabilimento sito in Verona, via A. Fleming n. 2; le operazioni di confezionamento (primario e secondario) e i controlli possono essere effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40; le operazioni di confezionamento (primario e secondario) possono essere effettuate anche dalla società Menarini Industrie Sud, nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile e dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A; i controlli possono essere eseguiti anche dalla società Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3; i controlli sul prodotto finito possono essere eseguiti anche dalla società Dompè S.p.a., nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027831041 (in base 10), 0UKBSI (in base 32);

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

28 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027831054 (in base 10), 0UKBSG (in base 32);

classe «C»;

35 compresse rivestite 6 mg;

A.I.C. n. 027831066 (in base 10), 0UKBSU (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: lacidipina 6,0 mg;

eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10351

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citofolin»

Decreto NCR n. 497 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale CITOFOLIN nelle forme e confezioni: 14 capsule 25 mg, 10 flaconcini di soluzione orale 25 mg, 1 fiala di soluzione iniettabile 50 mg + fiala solvente (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli n. 50 - codice fiscale 00825120157.

Produttore:

per la forma «capsule»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50;

per la forma «flaconcini di soluzione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Monsanto italiana S.p.a., nello stabilimento sito in Quinto dè Stampi Rozzano (Milano), via Volturno n. 48; i controlli sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50;

per la forma «fiala di soluzione iniettabile + fiala solvente»: la produzione è effettuata dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale G.B. Stucchi n. 110; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 capsule 25 mg;

A.I.C. n. 024632109 (in base 10), 0RHQTF (in base 32);

classe: «C»;

10 flaconcini di soluzione orale 25 mg;

A.I.C. n. 024632111 (in base 10), 0RHQTH (in base 32);

classe: «C»;

1 fiala di soluzione iniettabile da 50 mg + fiala solvente;

A.I.C. n. 024632123 (in base 10), 0RHQTV (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni capsula contiene:

principio attivo: calcio folinato pentaidrato 31,77 mg (equivalente ad acido folinico 25 mg);

eccipienti: lattosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsula contenitrice: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flaconcino di soluzione orale da 25 mg contiene: tappo separatore:

principio attivo: calcio folinato pentaidrato 31,77 mg (equivalente ad acido folinico 25 mg);

eccipienti: mannitolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione: sorbitolo soluzione, saccarina sodica, arancia dolce essenza, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata q.b. a (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala di soluzione iniettabile da 50 mg + fiala solvente contiene:

principio attivo: calcio folinato pentaidrato 63,54 mg (equivalente ad acido folinico 50 mg);

eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'indicazione terapeutica generale di «Citofolin» è la correzione di uno stato carenziale di folati comunque realizzatosi. «Citofolin» è quindi indicato in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati. Inoltre «Citofolin» trova utilità come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per combattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina o methotrexate.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10352

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raia»

Decreto NCR n. 498 del 10 novembre 1998

Specialità medicinale RAIA nella forma e confezione: 5 compresse sublinguali 20 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo S. Michele (Latina), s.s. 156 km 50 - codice fiscale 00885470062.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società R.P. Scherer Ltd, nello stabilimento sito in Blagrove Swidon (United Kingdom);

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere eseguiti anche dalla società Pfizer italiana S.p.a, nello stabilimento sito in Latina, Borgo S. Michele s.s. 156 km 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 compresse sublinguali 20 mg;

A.I.C. n. 031857028 (in base 10), 0YD6D4 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, acido citrico anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10354

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hyoresp»

Decreto n. 162 del 17 ottobre 1998

Medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: HYORESP vaccino inattivato ed adiuvato contro le infezioni da mycoplasma hyopneumoniae nei suini.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via V. Pisani, 16 - Milano - codice fiscale 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento Merial - Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con flacone da 5 dosi, A.I.C. n. 102633017;
scatola con 10 flaconi da 5 dosi, A.I.C. n. 102633024;
scatola con flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 102633031;
scatola con 10 flaconi da 10 dosi, A.I.C. n. 102633043;
scatola con flacone da 25 dosi, A.I.C. n. 102633056;
scatola con 10 flaconi da 25 dosi, A.I.C. n. 102633068;
scatola con flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102633070;
scatola con 10 flaconi da 50 dosi, A.I.C. n. 102633082;
scatola con flacone da 100 dosi, A.I.C. n. 102633094;
scatola con 10 flaconi da 100 dosi, A.I.C. n. 102633106.

Composizione: ogni dose da 2 ml contiene:

cellule intere inattivate di mycoplasma hyopneumoniae, almeno 3,0 U.Elisa, All+++ (come idrossido) 4,2 mg, Tiomersal 0,2 mg;

eccipienti: quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini al fine di ridurre infezione e lesioni polmonari della malattia causata da m. hyopneumoniae.

Specie di destinazione:

lattonzoli dall'età di 5 giorni;

suinetti nella fase di post-svezzamento;

suini da ingrasso.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10286

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl 10%»

Decreto n. 165 del 17 ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL 10% (marboflossacina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny Vernois B.P. 189 - F - 70204 Lure Cedex (Francia), rappresentato dalla società Azienda terapeutica italiana S.r.l. - Ozzano Emilia (Bologna).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102602012;
scatola da 1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102602024;
scatola da 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102602036;
scatola da 1 flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102602048.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo marboflossacina 100,0 mg;

altri componenti: (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: bovini e scrofe.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi sensibili di pasteurella multocida, pasteurella haemolytica e mycoplasma bovis;

scrofe: trattamento della sindrome metrite-mastite+agalassia causata da ceppi batterici sensibili alla marboflossacina.

Il prodotto deve essere somministrato solo in seguito ai risultati dei test di sensibilità.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10287

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Niglumine»

Decreto n. 171 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NIGLUMINE (flunixin meglumine) soluzione iniettabile per cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., con sede legale e fiscale in Bologna, via M. D'Azeglio, 51 - codice fiscale 01853641205.

Produttore: Laboratorio Calier, S.A. Les Franqueses del Valles, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102389018;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102389020.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: flunixin meglumine (equivalente a flunixin 5 g) 8,29 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: cavallo sportivo: trattamento del dolore viscerale acuto associato a sindrome colica. Trattamento del dolore e dei processi infiammatori associati a patologie muscolo-scheletriche. In tutti i casi in cui esiste una controindicazione alla terapia con corticosteroidi.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10289

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clindastop»

Decreto n. 172 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CLINDASTOP (clindamicina cloridrato monoidrato) compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., con sede legale in Bologna, via M. D'Azeglio, 51 - codice fiscale 01853641205.

Produttore: Heinz Haupt GmbH - Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio con 1 blister da 10 cpr, A.I.C. n. 102214018;

astuccio con 3 blister da 10 cpr, A.I.C. n. 102214020.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato monoidrato 85 mg (pari a clindamicina base 75 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane e gatto.

Indicazioni terapeutiche: «Clindastop» è indicato nel cane e nel gatto per il trattamento di infezioni sostenute da batteri gram positivi aerobi, da batteri anaerobi e da protozoi quale il toxoplasma gondii.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A10290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumequine»

Decreto n. 173 del 9 novembre 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario PNEUMEQUINE, vaccino inattivato, purificato ed adiuvato contro la rinopneumonite equina.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merial nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister monodose, A.I.C. n. 102376011;

10 blister monodose, A.I.C. n. 102376023.

Composizione: ogni dose da 1 ml di vaccino contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale nei confronti della rinopneumonite equina.

Specie di destinazione: cavalli.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10288

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa mix»

Decreto n. 174 del 9 novembre 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETHOSULFA MIX.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale 00177780350.

Produttore: la premiscela per alimenti medicamentosi suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102465010;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102465022.

Composizione: ogni 1000 g di prodotto contiene:

sulfadiazina g 125; trimethoprim g 25;

eccipienti: q.b. a g 1000.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da batteri sensibili alla associazione sulfadiazina trimethoprim ed in particolare: polmonite enzootica complicata da pasteurella multocida, infezioni genito urinarie delle scrofe sostenute da E. Coli, streptococcosi da streptococcus suis.

Tempo di attesa: suini 7 giorni.

Validità: premiscela per alimenti medicamentosi 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10298

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmotil A.C.»

Decreto n. 175 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario PULMOTIL A.C. (tilmicosina), liquido concentrato per somministrazione tramite acqua da bere.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale 00426150488.

Produttore: C.O.C. Farmaceutici S.r.l. Sant'Agata Bolognese (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 240 ml, A.I.C. n. 102570025;

flacone da 960 ml, A.I.C. n. 102570013.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: tilmicosina 250 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (ad esclusione delle galline ovaiole) e suini.

Indicazioni terapeutiche:

polli: (ad esclusione delle galline ovaiole) per il controllo ed il trattamento delle infezioni respiratorie negli allevamenti di polli causate da Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae;

suini: per il controllo ed il trattamento delle malattie respiratorie negli allevamenti di suini, causate da Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes e negli altri microrganismi sensibili alla tilmicosina.

Tempo di attesa:

polli: 12 giorni (ad esclusione delle galline ovaiole);

suini: 14 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10297

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caniquantel plus»

Decreto n. 177 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CANIQUANTEL PLUS, antielmintico polivalente in compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: ditta Bio 98 S.r.l. con sede legale in via Massimo D'Azeglio, 51 - Bologna, codice fiscale 01853641205.

Produttore: ditta Heinz Haupt GmbH Berlino, Gradestrasse 13 (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister da 12 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 102367012.

Composizione quali-quantitativa:

principi attivi: fenbendazolo 500 mg, praziquantel 50 mg;

eccipienti: (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: controllo e terapia delle infestazioni da nematodi e cestodi del cane e del gatto.

Validità: 4 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta a prescrizione medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10296

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican CHPPI$_2$-L»

Decreto n. 179 del 9 novembre 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario EURICAN CHPPI$_2$-L vaccino liofilizzato attenuato del cimurro, adenovirosi, parvovirosi e infezioni respiratorie da parainfluenza tipo 2 del cane liquido inattivato delle leptospirosi canine (leptospira canicola e leptospira icterohaemorragiae).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore: Merial nello stabilimento di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml vaccino liquido - A.I.C. n. 102482015;

10 blister da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482039;

100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482027;

100 blister da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482041.

Composizione:

liofilizzato: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti del cimurro, adenovirosi, parvovirosi, infezioni respiratorie da parainfluenza tipo 2 e per le leptospirosi canine (leptospira canicola e leptospira icterohaemorrhagiae inattivata).

Specie di destinazione: cani.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10294

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Deroxen»

Decreto n. 180 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario DEROXEN (clorexidina digluconato) per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a., con sede in Torino - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - codice fiscale 00779340017.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C.

Preparazioni e confezioni autorizzate:

«Deroxen shampoo»:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102468016;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102468028;

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102468030;

flacone da 2000 ml, A.I.C. n. 102468042.

«Deroxen soluzione»:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102468055;

flacone da 500 ml, A.I.C. n. 102468067;

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102468079;

flacone da 2000 ml, A.I.C. n. 102468081.

«Deroxen schiuma spray»:

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102468093;

flacone da 350 ml, A.I.C. n. 102468105.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

«Deroxen shampoo»:

principio attivo: clorexidina digluconato 5,325 g (pari a 3,0 g di clorexidina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Deroxen soluzione»:

principio attivo: clorexidina digluconato 5,325 g (pari a 3,0 g di clorexidina base);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Deroxen schiuma spray»:

principio attivo: clorexidina digluconato 0,71 g (pari a 0,4 g di clorexidina base), allatoina 0,4 g, a-bisabololo 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

«Deroxen shampoo» è un germicida topico ad ampio spettro d'azione. Trova applicazione in tutte le malattie dermatologiche del cane e del gatto nelle quali è necessario assicurare una valida azione germicida in tempi brevi, unita a una energica azione detergente per l'allontanamento di detriti cellulari e di eventuali essudati. In particolare per trattare:

infezioni sostenute da malassezia;

piodermiti superficiali quali: intertrigine, impetigine, follicoliti superficiali, dermatite piotraumatica;

piodermiti profonde quali: foruncolosi, acne canina, pododermatite;

seborrea associata ad infezioni.

Trova inoltre applicazione come shampoo disinfettante e deodorante.

«Deroxen soluzione»: germicida topico ad ampio spettro d'azione. Attivo su batteri gram positivi e gram negativi, su malassezie, candide e dermatofiti.

Il «Deroxen soluzione» dopo diluzione con acqua è indicato per: il lavaggio e l'antisepsi di ferite, piaghe e ustioni; il lavaggio e l'antisepsi delle orecchie nelle otiti di varia eziologia; la pulizia preventiva del campo chirurgico e la rasatura del pelo.

Dopo diluizione con alcool è indicato per: l'antisepsi del campo operatorio; l'antisepsidei ferri chirurgici in caso di emergenza.

«Deroxen schiuma spray»: è un germicida topico ad ampio spettro d'azione. Trova applicazione in tutte le malattie dermatologiche del cane e del gatto nelle quali è necessario assicurare per via topica una diminuzione drastica della carica di germi patogeni e nello stesso tempo favorire i processi riparativi. In particolare:

infezioni sostenute da malassezia;

piodermiti superficiali quali: intertrigine, impetigine, follicoliti superficiali, dermatite piotraumatica;

piodermiti profonde quali: foruncolosi, acne canica, pododermatite;

dermatofitosi;

e come deodorante.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10293

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Morantel tartrato 4% liquido».

Decreto n. 181 del 9 novembre 1998

Medicinale veterinario prefabbricato MORANTEL TARTRATO 4% LIQUIDO (ex integratore medico Banminth II soluzione 4%).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Borgo San Michele (Latina) s.s. n. 156 km 50, codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a., Borgo San Michele (Latina) s.s. n. 156 km 50.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml, A.I.C. 102485012.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene: Morantel tartrato 40 mg:

eccipienti: metile p-idrossibenzoato 1,250 mg, propile p-idrossibenzoato 0,100 mg, metilcellulosa 15,000 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: bovini, suini, ovini e caprini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestioni gastrointestinali da nematodi dei bovini, ovini e caprini e trattamento delle infestioni gastrointestinali da ascaridi, esofagostomi e iostrongili dei suini.

Tempo di attesa:

carni 28 giorni;

latte 48 ore (pari a 4 mungiture).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10292

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frademix 110»

Decreto n. 182 del 9 novembre 1998

Premiscela per alimenti medicamentosi FRADEMIX 110.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Robert Koch, 1-2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Cheminex Laboratories Limited, Corby, Northants (UK).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg, A.I.C. n. 102629019;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 102629033;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102629021.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene: lincomicina cloridrato, pari a lincomicina base 110 g;

eccipienti: q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e controllo dell'enterite batterica superficiale (dissenteria emorragica) e della polmonite enzootica dei suini.

Tempo di attesa: 6 giorni.

Validità: 60 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10291

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Iridex»

Decreto n. 176 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario IRIDEX collirio flacone contagocce da 5 ml.

Titolare A.I.C.: società Vetem, con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), codice fiscale n. 01988770150.

Modifiche apportate:

validità: la validità è ora estesa a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Appertex»

Decreto n. 178 del 9 novembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario APPERTEX anticoccidico orale per piccioni viaggiatori - nella confezione 30 compresse da 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: ditta Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen e sede amministrativa in Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Modifiche apportate:

officina di produzione: la specialità medicinale suddetta è ora prodotta, controllata e confezionata anche presso l'officina della Janssen Cilag Farmaceutici LDA - Estrada Consiglieri Pedroso 69 A/B - Queluz de Baixo - Barcarena (Portogallo).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10295

Comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario "Finemast"».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 103 del 14 luglio 1998, concernente il prodotto per uso veterinario «FINEMAST», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1998, alla pagina 70, seconda colonna, laddove è scritto:

«Regime di dispensazione:
la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in duplice copia non ripetibile»,

leggasi:

«Regime di dispensazione:

la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

98A10249

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni alle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Aeditre", "Ampiget", "Bescort intramuscolare", "Bescort intrarticolare", "Bovigland", "Cefamast", "Cefavet", "Duozim balsamico", "Equigland", "Flogosein", "Londocillin", "Mastiplus", "Micozoo", "Prednisolo", "Romicin", "Romicin L.A.", "Rovitox", "Spraycin", "Suigland", "Vetalgina 10 e 20", "Whipcide"».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 138 del 16 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1998, alla pagina 70, seconda colonna, laddove è scritto:

«"FLOGOSEIN"
5 flaconi liofilizzato da 5 mg + 5 flaconi solvente, A.I.C. n. 100243018»,

leggasi:
«5 flaconi liofilizzato da 5 mg + 5 flaconi solvente, A.I.C. n. 100253018».

98A10248

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%", "Ferro destrano al 10%", "Ringer lattato soluzione", "Soluzione glucosata al 25%", "Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina", "Soluzione glucosata al 25% con acetilmetionina e colina cloruro", "Soluzione glucosata al 33%"».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 140 del 16 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1998, alla pagina 71, prima colonna, dopo: «Calcio gluconato 20% con magnesio cloruro 0,315%», aggiungere: «Fenilbutazone sodico 20%», ecc.

98A10285

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1683,58
ECU	1944,37
Marco tedesco	990,05
Franco francese	295,25
Lira sterlina	2774,20
Fiorino olandese	877,15
Franco belga	47,996
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,40
Lira irlandese	2459,54
Dracma greca	5,900
Escudo portoghese	9,653
Dollaro canadese	1096,08
Yen giapponese	13,685
Franco svizzero	1201,27
Scellino austriaco	140,72
Corona norvegese	224,94
Corona svedese	207,81
Marco finlandese	325,62
Dollaro australiano	1064,86

98A10416

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Modificazione alla deliberazione del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998 recante vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico.

Si comunica che la misura di salvaguardia adottata con deliberazione del comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998 «Vincolo di non edificazione in aree di pertinenza fluviale e/o a rischio idraulico» (integrata con deliberazione del comitato istituzionale n. 82 del 14 luglio 1998, con l'aggiunta, all'ultimo capoverso dell'art. 1, dei comuni di Abetone, Seravezza e Stazzema), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 18 maggio 1998 - serie generale - è stata modificata con deliberazione del comitato istituzionale n. 85 del 14 ottobre 1998 nel senso sottoriportato:

all'art. 2, che disciplina i casi di esclusione dal vincolo, alla fine del comma 5, è aggiunto:

«e classificate come zone E (ovvero parti del territorio destinate a usi agricoli) limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi ad uso abitativo o di servizio, nei comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all'attività suddetta e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali».

98A10247

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500